



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 237

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI TIONE DI TRENTO - Ottava variante 2022 al Piano Regolatore Generale, variante sostanziale, ai sensi dell'art. 37 della l.p. 4 agosto 2015, n.15. APPROVAZIONE CON MODIFICHE.

Il giorno **23 Febbraio 2024** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**FRANCESCA GEROSA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA**

Assenti:

ASSESSORE

**SIMONE MARCHIORI
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione consiliare n. 40 del giorno 11 ottobre 2022, il Comune di Tione di Trento ha adottato in via preliminare una variante sostanziale al proprio PRG, ai sensi dell'art. 37 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), seguendo la procedura prevista dal medesimo articolo di legge.

La documentazione di variante in formato digitale è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, competente in materia, in data 28 ottobre 2022, con lettera registrata al n. 742876 del protocollo provinciale, assicurando la consegna della documentazione nel formato digitale mediante il sistema di gestione dei piani urbanistici GPU, con numero di domanda 52117702.

Con la presente variante l'Amministrazione si è posta l'obiettivo di completare la nuova catalogazione degli edifici storici iniziata con la variante 2017 limitatamente all'insediamento di Brevine, aggiornando al contempo l'apparato normativo al fine di ammettere una pluralità di interventi sul patrimonio edilizio esistente limitando nuovo consumo di suolo. La 2 variante affronta il ridisegno delle destinazioni urbanistiche conseguentemente alla rinnovata base catastale e risponde alle istanze private presentate nel periodo di cui all'art. 37 c. 1 della l.p. 15/2015 relativamente a destinazioni residenziali, a possibilità di intervento in centro storico e patrimonio edilizio montano. Sono rappresentate inoltre alcune varianti rispondenti alle esigenze espresse dall'amministrazione in termini di opere pubbliche e più in generale al fine di dare attuazione ad alcune previsioni del vigente piano, anche con il recepimento dei cambi cultura completati.

Nella deliberazione di adozione il comune ha dato atto che, ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), la variante interessa beni gravati da uso civico e che è stata effettuata l'autovalutazione della variante 2022 al Piano Regolatore Generale, di cui all'articolo 20 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 s.m.i., come risulta dalla "Relazione illustrativa e Rendicontazione urbanistica", dalla quale emerge come le varianti puntuali al Piano Regolatore Generale escludano in prospettiva l'insorgere di effetti ambientali significativi.

Tenuto conto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020, come integrata con deliberazione della Giunta provinciale n. 379 di data 18 marzo 2022, è stata approvata la Carta di sintesi della pericolosità (CSP), entrata in vigore il 2 ottobre 2020, e il successivo aggiornamento della stessa approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1747 di data 29 settembre 2023, entrato in vigore il 6 ottobre 2023, i cui contenuti prevalgono sulle previsioni dei P.R.G. in vigore ed adottati, riguardo alla variante in oggetto, nell'elaborato "Relazione Illustrative e Rendicontazione Urbanistica" si evidenzia per ogni singola modifica la presenza di situazioni di pericolosità sulla base delle indicazioni contenute dalla Carta di Sintesi della pericolosità del 2020.

Ai sensi di quanto disposto al punto 8.3 dell'Allegato C della deliberazione provinciale, "Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penali elevate, medie e basse e le aree con altri tipi di penali", è stata indetta per il giorno 12 gennaio 2023, una Conferenza di Servizi. Nell'ambito della stessa le strutture competenti per le diverse tipologie di pericolo hanno verificato le interferenze delle nuove previsioni di variante con la cartografia della Carta della Pericolosità.

Per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del 1 dicembre 2022, protocollo provinciale n. 829469, ha indetto per il giorno 18 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 37 comma 5, l.p. 4 agosto 2015, n. 15, la Conferenza di Pianificazione.

La Conferenza di Pianificazione, valutate le posizioni espresse in merito alle tematiche affrontate dalla variante e ponderati gli interessi coinvolti dalla medesima, nonché verificata la coerenza del PRG con il quadro definito dal PUP, con la Carta di sintesi della pericolosità (CSP) e con i contenuti della l.p.15/2015, si è espressa ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 37 della l.p.

15/2015 con il verbale conclusivo n. 2/2023 di data 18 gennaio 2023 che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A).

In detto parere la Conferenza di pianificazione, considerati gli esiti delle valutazioni espresse dai Servizi provinciali interpellati, in particolare quelli in materia di vincoli preordinati alla sicurezza del territorio i cui esiti sono stati ripresi nel suddetto parere, ha espresso una serie di osservazioni al fine dell'approfondimento dei contenuti della variante e della conseguente loro modifica secondo quanto rappresentato nel testo della summenzionata valutazione provinciale.

Con nota prot. 71425 di data 26 gennaio 2023, il verbale della Conferenza di pianificazione n. 2/2023 veniva trasmesso all'Amministrazione comunale di Tione di Trento, la quale, preso atto dei suoi contenuti, con verbale di deliberazione consiliare n. 20 di data 18 maggio 2023, provvedeva alla definitiva adozione della variante in argomento, ridefinendone i contenuti sulla base delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di Conferenza di Pianificazione, nei termini chiariti nella citata deliberazione di adozione definitiva; in tale delibera l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3 della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 60 giorni, che durante tale periodo sono pervenute 30 osservazioni e che nell'ulteriore periodo di deposito non è pervenuta alcuna nuova osservazione correlata a quelle pubblicate.

Per i terreni oggetto di uso civico nella frazione di Saone, oggetto di variante al P.R.G. l'Amministrazione comunale ha attivato la procedura prevista dalla L.P. 14.06.2005 n. 6, così come approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1479 di data 19/07/2013 e con circolare del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. n. 10 di data 24.07.2013, avente ad oggetto "Procedura per la pianificazione territoriale ed il mutamento di destinazione dei beni di uso civico ai sensi dell'art. 18 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico)".

Relativamente alle varianti che interessano terreni amministrati dall'ASUC di Saone è stata inviata all'ASUC di Saone copia della variante 2022 al PRG con richiesta di espressione del parere ai sensi dell'articolo 18 della L.P. 6/2005.

In data 13 febbraio 2023, risulta pervenuto il parere positivo dell'ASUC di Saone sulla modifica della destinazione urbanistica di beni di uso civico approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 11.10.2022.

La documentazione, consegnata mediante il sistema di gestione dei piani urbanistici digitali GPU, è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 25 maggio 2023, protocollo provinciale n. 401515.

L'Amministrazione comunale, in data 27 giugno 2023, protocollo provinciale n. 498873, ha comunicato la presenza di alcuni errori materiali nella documentazione tecnica trasmessa.

Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle strutture provinciali competenti il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, in data 9 giugno 2023, protocollo provinciale n. 450479 ha convocato per il giorno 4 luglio 2023 una Conferenza di servizi.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico, ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle strutture provinciali competenti il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, in data 13 luglio 2023, protocollo provinciale n. 547361 ha convocato per il giorno 27 luglio 2023 una Conferenza per la verifica delle nuove previsioni urbanistiche rispetto alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità.

Dopo nota di sospensione del 13 luglio 2023 del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio per integrazione di documentazione debitamente firmata, trasmessa poi in modo corretto dall'Amministrazione comunale in data 18 luglio 2023, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del giorno 11 agosto 2023, protocollo provinciale n. 621958, che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), in attesa delle necessarie

modifiche e integrazioni da apportare alla documentazione di piano ha sospeso il procedimento di approvazione da parte della Giunta provinciale della variante al PRG del Comune di Tione di Trento.

L'Amministrazione comunale di Tione di Trento, con note dei giorni 12 ottobre e 7 novembre 2023, protocolli provinciali nn. 767678 e 829256, ha provveduto a trasmettere gli studi di compatibilità al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, il quale, dopo aver inviato, in data 23 ottobre 2023, protocollo provinciale n. 793392 la documentazione al Servizio Bacini montani per l'espressione del parere di competenza, con nota del 24 ottobre 2023, protocollo provinciale n. 796018, ha sospeso l'iter di approvazione rilevando la non completezza delle firme e della documentazione ricevuta.

Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle strutture provinciali competenti in relazione alla verifica degli studi di compatibilità post adozione definitiva, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, in data 8 novembre 2023, protocollo provinciale n. 831162, ha convocato per il giorno 10 novembre 2023 una Conferenza per la verifica delle nuove previsioni urbanistiche rispetto alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità.

L'Amministrazione comunale, con nota del 5 dicembre 2023, protocollo provinciale n. 906211, ha trasmesso la documentazione di variante modificata, sulla base della nota di sospensione del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio del 18 agosto 2023.

Il Servizio preposto, con nota del giorno 5 febbraio 2024, protocollo provinciale n. 93847, che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), ha sospeso il procedimento di approvazione della variante in oggetto in attesa delle necessarie modifiche e integrazioni da apportare alla documentazione di piano, che il Comune ha provveduto a trasmettere con note del 20 e del 22 febbraio 2024, rispettivamente protocollo provinciale n. 131083 e n. 140667.

Conseguentemente a quanto sopra, si ritiene di poter proporre alla Giunta Provinciale l'approvazione della variante sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Tione di Trento, adottata definitivamente con verbale di deliberazione consiliare n. 20 di data 18 maggio 2023, costituita dagli elaborati di piano modificati e integrati rispetto a quanto evidenziato nelle valutazioni provinciali e condiviso dal Comune, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nell'Allegato C, riportante la specifica dei rispettivi riferimenti al protocollo informatico provinciale e la relativa impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256, che individua univocamente gli elaborati digitali oggetto di approvazione; i medesimi elaborati di piano sono conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre.

Si evidenzia che il procedimento di approvazione della variante sostanziale al P.R.G. del Comune di Tione di Trento in argomento, della durata di 60 giorni, iniziato il giorno 26 maggio 2023 (giorno successivo alla data di arrivo degli atti relativi all'adozione definitiva del piano in oggetto) è stato concluso alla data del presente provvedimento con un ritardo di giorni 88 rispetto al termine di legge al netto dei giorni di attesa delle integrazioni/modifiche richieste al Comune per la valutazione, per la necessità di ripetere più volte l'istruttoria sui documenti inviati a più riprese dall'amministrazione comunale.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;

- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di approvare, “l’ottava variante 2022”, variante sostanziale al PRG del Comune di Tione di Trento, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 20 di data 18 maggio 2023, con le modifiche apportate a seguito del verbale della Conferenza di Pianificazione n. 2/2023 di data 18 gennaio 2023 e successivamente ulteriormente modificata sulla base delle note del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio dei giorni 11 agosto 2023, protocollo provinciale 621958 e 5 febbraio 2024, protocollo provinciale n. 93847 come condivise dal Comune e riportate negli elaborati digitali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come elencati nell’Allegato C) e conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre;

2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il verbale della Conferenza di Pianificazione n. 2/2023 di data 18 gennaio 2023, corrispondente all’allegato A), le note dei giorni 11 agosto 2023, protocollo provinciale 621958 e 5 febbraio 2024, protocollo provinciale n. 93847, del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, corrispondenti all’allegato B) e l’elenco degli elaborati digitali, corrispondente all’Allegato C), che riporta per ciascun elaborato i riferimenti al protocollo informatico provinciale e l’impronta informatica, calcolata con l’algoritmo SHA256;

3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l’autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;

4) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell’articolo 38, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

Adunanza chiusa ad ore 10:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

002 ALL. B

003 ALL. C

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio**

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

VERBALE N. 2/2023 DEL 18 GENNAIO 2023

OGGETTO: Comune di Tione di Trento – adozione preliminare della ottava variante al Piano Regolatore Generale - Rif. to. Delib. Cons. n. 40 di data 11 ottobre 2022 (pratica 2981).

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15;

L'anno 2023, il giorno 18 del mese di gennaio alle ore 09:30, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata in videoconferenza come da ultimo con nota prot. n. 734090 di data 25 ottobre 2022, al seguente link <https://meet.google.com/mtc-wbdj-afe>, per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale.

Visto quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, la conferenza di pianificazione è stata convocata in "videoconferenza" con il sistema in uso presso la Provincia autonoma di Trento.

I partecipanti invitati alla Conferenza si sono connessi al link sopra citato con un device informatico dotato di connessione internet, browser o apposita app "meet" di Google, di microfono e telecamera. I partecipanti sono riconosciuti fisicamente, per mezzo della webcam in dotazione.

Si è quindi preso atto delle presenze e dei pareri pervenuti come di seguito indicato:

Nome e Cognome	ente /servizio	Qualifica /titolo	parere/delega
Eugenio Antolini	Comune	Sindaco	
Edoardo Floriani	Comune	Ufficio tecnico	
Remo Zulberti	Comune	Progettista	
Nicoletta Pisu	Soprintendenza per i beni culturali - Ufficio beni archeologici	Funzionario delegato	Parere dd 26/01/2023 Delega prot. 43318 dd 18/01/2023
Serena Marranini	Servizio Foreste	Funzionario delegato	Verbale CSP dd 12/01/2023 Delega prot. 40299 dd 17/01/2023
Enrico Franchini	Servizio turismo e sport	Funzionario delegato	Parere prot. 51976 dd 20/01/2023 Delega prot.

	Servizio Geologico		Verbale CSP dd 12/01/2023
	Servizio Bacini Montani		Verbale CSP dd 12/01/2023
	Servizio prevenzione rischi e CUE - Ufficio previsioni e pianificazione		Verbale CSP dd 12/01/2023
	Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette	Parere	Prot. 43781 dd 18/01/2023
	APPA – Settore qualità ambientale	Parere	Prot. 23334 dd 12/01/2023
	Servizio agricoltura	Parere	Prot. 59157 dd 24/01/2023
	Servizio opere stradali e Ferroviarie	Parere congiunto	Prot. 886794 dd 23/12/2022
	Servizio gestione strade		
	Servizio per il sostegno Occupazionale e la valorizzazione Ambientale - Ufficio piste ciclabili	Parere	Prot. 53840 dd 23/01/2023
	Sevizio artigianato e commercio	Parere	Prot. 864824 dd 15/12/2022
	Comunità delle Giudicarie	Parere	Prot. 842405 dd 07/12/2022
Guido Benedetti	Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio	Presidente	
Daria Pizzini	Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio	Relatore	

Il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante in esame, il Presidente dichiara aperta la conferenza ad ore 09:40.

Premessa

In data 11 ottobre 2022 con deliberazione consiliare n. 40, il Comune di Tione di Trento ha adottato la presente variante al PRG come trasmessa in data 28 ottobre 2022.

Contenuti della variante

Aprono la discussione i rappresentanti del Comune di Tione di Trento che illustrano i contenuti e le finalità della presente variante. In particolare l'Amministrazione si è posta l'obiettivo di completare la nuova catalogazione degli edifici storici iniziata con la variante 2017 limitatamente all'insediamento di Brevine aggiornando al contempo l'apparato normativo al fine di ammettere una pluralità di interventi sul patrimonio edilizio esistente limitando nuovo consumo di suolo. La

variante affronta il ridisegno delle destinazioni urbanistiche conseguentemente alla rinnovata base catastale e risponde alle istanze private presentate nel periodo di cui all'art. 37 c. 1 della l.p. 15/2015 relativamente a destinazioni residenziali, a possibilità di intervento in centro storico e patrimonio edilizio montano. Sono rappresentate inoltre alcune varianti rispondenti alle esigenze espresse dall'amministrazione in termini di opere pubbliche e più in generale al fine di dare attuazione ad alcune previsioni del vigente piano, anche con il recepimento dei cambi cultura completati.

I documenti di piano si compongono della Relazione Illustrativa integrata dalla rendicontazione, delle norme di attuazione nei testi coordinato e di raffronto, dall'elenco della varianti, dalle schede dei centri storici, dagli elaborati cartografici distinti in sistema insediativo, sistema ambientale, insediamenti storici e raffronti. Sono inoltre allegate le norme di attuazione e le schede del PEM modificate.

Usi civici

La variante in parola interessa beni gravati da uso civico amministrati dall'A.S.U.C. di Saone conseguentemente, ai sensi dell'art. 18 della l.p. 6/2015 la relazione e la deliberazione consiliare riportano le aree oggetto di modifica e illustrano il procedimento ai fini dell'espressione del parere da parte dell'organo competente.

Valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015

La deliberazione di adozione preliminare e il capitolo "rendicontazione urbanistica" della Relazione Illustrativa danno atto che *"Per tutti gli elementi di piano, redatti ai sensi del D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg, si attesta che le previsioni contenute nella ottava variante al PRG 2022 sono da considerarsi compatibili con la tutela dell'ambiente ove tutte le scelte operate risultano, fra le diverse ipotesi o soluzioni alternative, le migliori applicabili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile, che miri alla fruizione delle risorse territoriali, alla loro riqualificazione ed ottimizzazione, confermando un elevato grado di tutela su tutte le aree, con particolare riferimento a quelle ancora oggi non destinate all'insediamento, tenendo in considerazione anche la vitale azione e presenza dell'uomo all'interno del territorio comunale"*.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Per quanto riguarda l'analisi del rischio idrogeologico, in data 12 gennaio 2023 si è tenuta la conferenza di servizi per la verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità.

Per quanto riguarda il Servizio Prevenzione Rischi e CUE, si fa riferimento alla nota prot. n. 19657 di data 11 gennaio 2023, nella quale tale Servizio dichiara che: "consultata la documentazione progettuale disponibile in rete, si ritiene che le aree interessate dalle nuove proposte di variante non presentino criticità. Si esprime quindi, per quanto di competenza, parere positivo".

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani in linea generale chiarisce che, in base alla normativa della CSP, non sono ammesse varianti urbanistiche che determinino un aggravio rispetto alla situazione vigente in aree a penalità P4, P3 e APP, a meno che non siano supportate da studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa di riferimento, in fase di pianificazione, come specificato al Capitolo 8.3 'Approvazione degli strumenti urbanistici' della Delibera della G.P. 379 d.d.18 marzo 2022. Sottolinea che, tale studio, deve analizzare la pericolosità gravante sul sito d'interesse e valutare la compatibilità della destinazione di progetto (sia per quanto attiene l'utilizzo che l'eventuale realizzazione di opere e infrastrutture) con le criticità riscontrate, individuando, se necessario, idonee misure di mitigazione.

Qualora, invece, le destinazioni urbanistiche di progetto siano migliorative o equiparabili rispetto a quelle in vigore e ricadano in aree a penalità della CSP, eventuali interventi, dovranno essere supportati da studio di compatibilità, redatto in fase progettuale. Tale studio deve valutare la compatibilità del progetto con le criticità idrauliche riscontrate, verificando in primis la fattibilità dell'intervento e prevedendo, se necessario, idonee misure di mitigazione della pericolosità.

Alcune delle varianti proposte riguardano modifiche di categoria di intervento su edifici esistenti che ricadono in aree critiche per fenomeni alluvionali, classificate dalla CSP a penalità P3 e APP. Si è ritenuto di demandare ad un'eventuale fase progettuale lo studio di compatibilità previsto dalla normativa in quanto la compatibilità relativa ad interventi su edifici esistenti è strettamente legata alle scelte progettuali e costruttive.

Infine, il Servizio evidenzia anche che talvolta sembra sussistano degli sfasamenti tra il poligono 'shape' che individua l'edificio e l'edificio stesso visibile da ortofoto. A tal proposito evidenzia che l'istruttoria si è basata comunque sulla base dei file A301.shp e A302.shp allegati alla documentazione di piano.

Il Servizio Geologico segnala alcuni refusi in norma riferiti al "rischio e alla pericolosità idrogeologica del PGUAP" non più in vigore (si veda ad es. pag. 50). Per gli edifici del PEM o dei CSI che prevedono "cambi di categoria d'intervento" (es. ristrutturazione, risanamento conservativo...) e che ricadono in aree con criticità geologiche medie (P3), si rimandano alla fase di progettazione gli opportuni approfondimenti sulla pericolosità. Fanno eccezione i casi in cui si preveda il recupero della struttura nel PRG di progetto, dalla "demolizione" nel vigente. In questo caso si ritiene che già in questa fase sia necessaria la verifica della pericolosità locale con l'intervento di recupero previsto.

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
v1	POSITIVO
v2	POSITIVO
v3	POSITIVO
v4	POSITIVO
v5	POSITIVO
v6	POSITIVO
v7	POSITIVO
v8	POSITIVO
v9	POSITIVO
v10	POSITIVO
v11	<p>Il Servizio Geologico segnala che la variante ricade in area a penalità P2 per criticità da crolli rocciosi. Si rimanda, pertanto, al rispetto di quanto indicato all'art.17 delle N.d.A. della CSP, in fase progettuale.</p> <p>In sede di conferenza di pianificazione, il funzionario delegato del Servizio Foreste esprime parere POSITIVO relativamente a quanto proposto per la p.ed. 125 C.C. Saone richiamato che sarà necessario inoltrare una nuova istanza ai sensi della l.p. 11/2007.</p>
v12	<p>Il Servizio Geologico segnala che la variante ricade in area a penalità P2 per criticità da crolli rocciosi. Si rimanda, pertanto, al rispetto di quanto indicato all'art.17 delle N.d.A. della CSP, in fase progettuale.</p> <p>In sede di conferenza di pianificazione, il funzionario delegato del Servizio Foreste esprime parere NEGATIVO in quanto i lavori autorizzati di trasformazione di coltura non risultano ultimati e, pertanto, non è possibile applicare la normativa che disciplina le aree agricole di pregio ai sensi dell'art.112, comma 4, delle N.T.A. del PUP. Inoltre, si comunica che l'autorizzazione, rilasciata dal Comitato Tecnico Forestale (n.54 del 20 giugno 2017), risulta scaduta e, dato che è prevista la modifica del sedime dell'edificio, sarà necessario inoltrare una nuova istanza di autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007. Si ricorda, poi, che l'autorizzazione era stata rilasciata su parte della p.f.806 (2.500 mq), corrispondente a quanto riportato sulla tavola 9 (stato di progetto, maggio 2017) e il poligono riportato in variante non corrisponde a quanto autorizzato.</p>
v13	POSITIVO
v14	POSITIVO
v15	POSITIVO
v16	POSITIVO
v17	POSITIVO
v18	POSITIVO
v19	POSITIVO
v20	POSITIVO
v21	POSITIVO
v22	POSITIVO
v23	<p>Il Servizio Foreste, riscontrando l'assenza di atti relativi al cambio coltura, chiede di produrre documentazione al riguardo.</p>

v24	POSITIVO
v25	POSITIVO
v26	Il Servizio Foreste, riscontrando l'assenza di atti relativi al cambio coltura, chiede di produrre documentazione al riguardo.
v27	Il Servizio Bacini montani rileva che, parte della variante, ricade in area a penalità APP della CSP e, pertanto, per tale parte, è ammissibile solo se il cambio coltura è già autorizzato e concluso o ad accertamento di stato agricolo, come disposto al Capitolo 8.3 dell'Allegato C della Delibera della G.P. 379 d.d. 18.03.2022. Diversamente, l'ammissibilità della variante ricadente in APP è subordinata alla redazione di uno studio di compatibilità in fase di pianificazione, secondo quanto previsto dalla normativa CSP. Il Servizio Foreste, riscontrando l'assenza di atti relativi al cambio coltura, chiede di produrre documentazione al riguardo.
v28	POSITIVO
v29	Il Servizio Foreste esprime parere NEGATIVO in quanto l'area risulta ad oggi boscata e da verifiche da ortofoto meno recenti (2008), è evidente che la p.f. in oggetto sia stata coperta da superficie boscata ai sensi della l.p. 11/2007. Pertanto, qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi necessita delle autorizzazioni previste di competenza del Servizio Foreste. Si informa, inoltre, che ai sensi della definizione di bosco (art.2 della l.p. 11/2007) qualsiasi radura nel bosco pari o inferiore a 2.000 mq non interrompe la continuità della superficie forestale ed è superficie soggetta a vincolo forestale ed idrogeologico.
v30	Il Servizio Bacini montani ritiene la variante è ammissibile perché la porzione ricadente in area a penalità APP della CSP è di dimensioni ridotte. Rimane fermo il fatto che, se l'intervento di progetto interferisce con l'area a penalità APP, dovrà essere supportato da studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art.18 delle N.d.A. della CSP.
v31	POSITIVO
v32	POSITIVO
v33	Il Servizio Foreste esprime parere NEGATIVO in quanto non risulta la fine lavori dell'autorizzazione rilasciata dal Comitato Tecnico Forestale con delibera n.54 del 24 luglio 2018 (analogamente a variante n. v11).
v34	POSITIVO
v35	POSITIVO
v36	POSITIVO
v37	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e aree a penalità APP della CSP. Pertanto, la variante è ammissibile solo se la parte ricadente in area APP non è edificabile. Diversamente, la variante è subordinata alla redazione di uno studio di compatibilità in fase di pianificazione secondo quanto previsto dalla normativa CSP (art.18 delle N.d.A.). Il Servizio Geologico segnala che la variante ricade in area a penalità P2 per criticità da crolli rocciosi. Si rimanda, pertanto, al rispetto di quanto indicato all'art.17 delle N.d.A. della CSP, in fase progettuale in caso di nuovi interventi sull'area. Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa in parte aree boscate (corrispondenti alla p.f.1044 e parte della 1277), pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p.11/2007.
v38a	Il Servizio Bacini montani demanda alla fase progettuale lo studio di compatibilità in caso di intervento; si veda la nota introduttiva.
v38b	Il Servizio Bacini montani demanda alla fase progettuale lo studio di compatibilità in caso di intervento; si veda la nota introduttiva.
v38c	Il Servizio Bacini montani demanda alla fase progettuale lo studio di compatibilità in caso di intervento; si veda la nota introduttiva.
v39	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 della CSP. Pertanto, la sua ammissibilità è vincolata al divieto di edificazione. Diversamente, deve essere supportata da studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
v40	POSITIVO
v41	Il Servizio Geologico evidenzia che la variante, riferita al recupero di una struttura del PEM (da demolizione a ristrutturazione), si colloca subito a valle di un versante caratterizzato da sorgenti di crollo (Formazione di Breno) che potrebbero interessare la struttura stessa, secondo quanto classificato nella cartografia della CSP. In virtù quindi della modifica alla scheda PEM e della vicinanza delle aree sorgenti di crollo, si ritiene opportuno che già in

	questa fase di pianificazione, sia valutata la possibilità di recuperare la struttura destinata a demolizione, tramite una verifica sulla compatibilità dell'intervento con la pericolosità locale, considerando anche la possibilità di eventuali interventi di mitigazione. Il Servizio Foreste esprime parere NEGATIVO in quanto non risulta la fine lavori dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio Foreste (analogamente a variante n. v11).
v42	POSITIVO
v43	Il Servizio Geologico segnala che la variante ricade in area a penalità P2 per criticità da crolli rocciosi. Si rimanda, pertanto, al rispetto di quanto indicato all'art.17 delle N.d.A. della CSP, in fase progettuale in caso di nuovi interventi sull'area. Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p.11/2007.
v44	POSITIVO
v45	Il Servizio Geologico segnala che la variante ricade in area a penalità P2 per criticità da crolli rocciosi. Si rimanda, pertanto, al rispetto di quanto indicato all'art.17 delle N.d.A. della CSP, in fase progettuale in caso di nuovi interventi sull'area.
v46	POSITIVO
v47	POSITIVO
v48	POSITIVO
v49	POSITIVO
v50	POSITIVO
v51	Il Servizio Geologico segnala che la variante ricade in area a penalità P2 per criticità da crolli rocciosi. Si rimanda, pertanto, al rispetto di quanto indicato all'art.17 delle N.d.A. della CSP, in fase progettuale in caso di nuovi interventi sull'area.
v52	POSITIVO
v53	POSITIVO
v54	POSITIVO
v55	POSITIVO
v56	POSITIVO
v57	POSITIVO
v58	POSITIVO
c1	POSITIVO
c2	POSITIVO
c3	POSITIVO
c4	POSITIVO
c5	POSITIVO
c6	POSITIVO
c7	POSITIVO
c8	POSITIVO
c9	POSITIVO
c10	POSITIVO
c11	POSITIVO
c12	POSITIVO
c13	POSITIVO
c14	Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p.11/2007.
c15	Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p.11/2007.
c16	Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p.11/2007.
c17	POSITIVO

c18	POSITIVO
c19.1	POSITIVO
c19.2	POSITIVO
c19.3	POSITIVO
c19.4	POSITIVO
c20	POSITIVO
c21	POSITIVO
c22	POSITIVO
c23	Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa in parte aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p.11/2007.
c24	POSITIVO
c25	POSITIVO
c26	Il Servizio Geologico prende atto dell'esistente. Tuttavia, si evidenzia che l'area con la nuova classificazione cartografica e normativa della CSP, ricade in penalità P3 per crolli rocciosi. Quindi si ricorda che qualsiasi nuovo intervento sull'area dovrà essere valutato alla luce dei risultati di uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
c27	POSITIVO
c28	POSITIVO
c29	POSITIVO
c30	POSITIVO
c31	POSITIVO

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Insedimenti storici

Relativamente alla nuova schedatura condotta per gli insediamenti storici, anche isolati e viali si osserva quanto segue.

Preso atto che le schede edificio ripropongono il modello adottato dall'allora ufficio centri storici della provincia, coerentemente con gli indirizzi e criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 20116 di data 30 dicembre 1992 e che una prima catalogazione è stata proposta dalla sesta variante al PRG limitatamente all'insediamento storico di Brevine. Considerato che la presente variante estende l'approccio a tutto territorio comunale, si evidenzia la necessità di giustificare quanto operato nella diversa modalità di definizione e attribuzione dei punteggi - rispetto alle indicazioni operative per le schede di rilevazione di cui ai criteri citati - al fine dell'assegnazione della categoria di intervento dimostrandone il ruolo e gli effetti nelle scelte di piano. In particolare si rilevano contrasti nell'aggiunta della presenza di vincoli ai sensi del d.lgs. 42/2004 tra gli elementi che definiscono il punteggio, nell'attribuzione dei punteggi per elemento e nei range di assegnazione della categoria di intervento.

In sede di conferenza il progettista della variante illustra il metodo adottato per la catalogazione, precisando che la determinazione dei punteggi come da criteri provinciali ha costituito una prima fase analitica utile ad una lettura omogenea degli insediamenti, sono poi introdotti ulteriori elementi valutativi rispetto ai quali è stata assunta la scelta nell'attribuzione delle categorie e modalità di intervento.

Si richiama in ogni caso ad una illustrazione motivata del metodo adottato e degli effetti che ne conseguono con l'applicazione.

Si chiede inoltre di chiarire se quanto indicato nelle schede edificio al punto "6.note e prescrizioni relative alle modalità di intervento" sono novità introdotte dalla presente variante o conferme di indicazioni contenute nelle vigenti schede. Nell'eventualità si trattasse di nuovi contenuti, in quanto non evidenziali quale modifiche introdotte dalla variante in sede di adozione preliminare, si rinviano all'adozione definitiva sia il necessario raffronto che le valutazioni di competenza (si riporta ad esempio la scheda is.28 dove per un edificio soggetto a risanamento sono previste possibilità di intervento che eccedono quanto ammesso dall'art. 77 della l.p. 15/2015 per la categoria).

Lo stesso si rileva con riferimento ai fronti di pregio e da riqualificare riportati negli elaborati di piano per i quali non si comprende se rappresentano novità introdotte dalla variante in esame o meno.

Con riferimento all'adeguamento all'art. 105 che la variante conduce, preso atto che puntuale indicazione è riportata nelle schede edificio, si chiede di chiarire anche in relazione quali sono le unità per le quali è stata preclusa la sopraelevazione. Si richiama inoltre che, per tutti gli altri edifici, le disposizioni di cui all'art. 105 si applicano in deroga alle norme e alla disciplina delle categorie d'intervento del PRG ed è alternativa a disposizioni analoghe contenute nei medesimi PRG. A tale proposito si precisa che il richiamo all'articolo 105 della l.p. 15/2015 declinato come disposizione specifica del PRG comporta il termine dell'effetto derogatorio rispetto al PRG e gli interventi non sono subordinati al parere della CPC. Qualora invece, come nel caso di Tione di Trento, si intenda mantenere la disciplina delle possibilità di sopraelevazione e in via alternativa quanto stabilito all'art. 105 della l.p. 15/2015 in tema di recupero degli insediamenti storici, si evidenzia quanto disposto all'ultimo capoverso di cui al comma 1 del succitato articolo, in merito alla necessità di subordinare l'intervento al rilascio del parere della CPC. Ciò considerato si riveda quanto disposto all'art. 53 delle norme con il solo richiamo all'art. 105 e il rinvio alla competenza della CPC, analogo rilievo è posto relativamente al c. 5 dell'art. 50.

Per le possibilità di sopraelevazione alternative, ovvero ammesse dal PRG e indicate in scheda edificio, con riferimento agli edifici assoggettati a risanamento conservativo, si richiamano i limiti di cui agli indirizzi approvati dalla Giunta provinciale che ammettono interventi di recupero dei sottotetti con sopraelevazione da valutarsi puntualmente e in via eccezionali, in base alla forma dell'edificio, al contesto e da disciplinare con precise indicazioni architettoniche. Sono conseguentemente da integrarsi le considerazioni a supporto di tali facoltà.

Con riferimento alle possibilità di ampliamento ammesse, si rammenta che per gli edifici censiti nella categoria della ristrutturazione edilizia successivamente alla data del 12 agosto 2015, devono prevalere le disposizioni dell'articolo 77 comma 1 lettera e) della l.p. 15/2015, eventuali disposizioni difformi ma già presenti nella pianificazione vigente andranno demandate a quanto disciplinato nelle schede degli edifici storici, richiamata la disposizione transitoria dell'articolo 122 comma 8 bis della l.p. 15/2015.

Posto che si condivide la posizione assunta dal comune nell'incentivare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, si chiede in via generale il rispetto delle disposizioni provinciali come da indirizzi e criteri del 1993 e definizioni di cui all'art. 77 della l.p. 15/2015. Si rammenta come sia facoltà del PRG definire scelte di merito a fronte di puntuali disposizioni compiutamente motivate in relazione alle caratteristiche architettonico-compositive del singolo edificio e dell'insediamento storico in cui si inserisce.

Si riportano di seguito ulteriori considerazioni con riferimento alle varianti proposte:

var. v2 a seguito di un'istanza mirata all'efficientamento energetico con la realizzazione di un cappotto termico per l'edificio di cui alla vigente scheda 7 del centro storico di Sivrè, la variante propone la riclassificazione da risanamento conservativo a ristrutturazione edilizia con la nuova scheda f.10. Rilevato che la scheda vigente ricomprende l'intero edificio p.ed. 1215/1 si chiedono chiarimenti circa la scelta di definire due schede - f.9 ed f.10 - considerato che la variante 2 identifica unicamente la porzione di cui alla f.10. Considerato inoltre che l'edificio contribuisce a definire e qualificare lo spazio pubblico antistante ove insiste la fontana censita f.27 e unitamente al limitrofo edificio f.8 rappresenta il nucleo centrale dell'insediamento di Sivrè si esprimono perplessità nel cambio di categoria. Si precisa che il recupero degli edifici storici, pur nel rispetto di interventi conservativi dei muri perimetrali e dei fronti di pregio, non impedisce la riqualificazione energetica con interventi coerenti rispetto alle caratteristiche dell'edificio, a tal proposito si richiama il parere n. 9 di data 25 marzo 2021 di questo Servizio ad oggetto 'interventi ammissibili in centro storico (cappotto termico)'.

var. v4 e v5, sono introdotte le schede a.72 e a.73 per l'insediamento storico di Saone al fine di ammettere nuove possibilità di intervento per due manufatti oggi qualificati come pertinenziali. Per la scheda a.73 si escludano possibilità di ampliamento, come correttamente indicato in scheda ma non all'elaborato 'elenco varianti'; è da verificare inoltre il numero di piani al p.to 6 della scheda.

var. v15, per l'edificio schedato g.24 con categoria d'intervento del risanamento conservativo, la variante propone un ampliamento di 200mq di SUN. Posto che l'ampliamento è in contrasto con la categoria d'intervento e con gli indirizzi e criteri generali per la pianificazione degli insediamenti

storici, si esprimono particolari perplessità anche in ragione della consistenza dell'ampliamento proposto che pare avvicinarsi al 50% dell'esistente.

In sede di conferenza l'amministrazione riporta che si tratta di un'istanza posta nella fase di avvio del procedimento che mirava ad un ampliamento finalizzato alla realizzazione degli spazi necessari all'attività professionale esercitata dal richiedente, e che la stessa è stata riproposta nella fase di deposito con la richiesta di incremento della SUN preliminarmente indicata oltreché recentemente oggetto di progettazione illustrata agli uffici comunali.

Posto che l'edificio g.24 si presenta compositamente finito, che il fonte non può essere oggetto di intervento diverso dal risanamento e che lo stesso non è inserito nel tipico tessuto storico ma appartiene alla tipologia dei viali, si valuti la possibilità di ammettere sul retro una "nuova costruzione". Si richiama che il tema è molto delicato nel rapporto tra l'edificio storico e il volume contemporaneo che vi si affianca, sono da valutarsi fin da subito l'entità dell'ampliamento da ammettere e indicazioni progettuali di massima

var. v18, in ragione delle caratteristiche dell'edificio come da elementi portati in evidenza dalla parte analitica della scheda is.35 non si ritiene condivisibile il passaggio alla categoria della ristrutturazione edilizia.

var. v30, si esprimo perplessità relativamente alla possibilità introdotta all'art. 8.8 di realizzare un manufatto seminterrato nel verde privato storico, tale facoltà risulta in contrasto con la disciplina degli spazi aperti in centro storico, di norma inedificabili. Si valuti l'intervento nei limiti di quanto già ammesso dall'art. 58 delle norme.

var. v31, condivisa la scelta di confermare per l'edificio scheda a.28 la categoria del risanamento conservativo, non si comprende quanto indicato circa la possibilità di realizzare una veranda sul fronte principale.

var. v32, sono interessate le schede edificio d.3 e d.4 - si segnala che la variante individua unicamente la porzione della d.3, va ricompresa anche la d.4 - ed è proposta la modifica della categoria d'intervento da restauro a risanamento. Si ritiene necessaria una integrazione delle motivazioni che hanno portato a tale scelta posto che non si riscontrano rilevanti modifiche nell'analisi condotta in scheda rispetto al piano vigente. In considerazione della continuità del fronte edificato verso la piazza composto dalle due unità, si escluda la possibilità di sopralzo anche per la scheda d.3.

var. v38a, v38b, v38c, v39, le varianti interessano il centro storico di "Fusine" e mirano a ricomprendere l'area nella destinazione itticola variando al contempo la categoria d'intervento da risanamento a ristrutturazione edilizia per 3 dei 4 edifici presenti. Posto che non è data evidenza delle motivazioni che impediscono la riqualificazione, anche a fini agrituristici, dell'insediamento come da vigente piano, si esprime parere negativo circa i cambi di categoria per gli edifici h.10, h.11, h.12, e per le possibilità di ampliamento ammesse oltreché di realizzare balconi per la scheda h.10, sia in ragione delle caratteristiche dei singoli edifici, sia dell'origine storica dell'insediamento, rappresentativo delle tradizioni economiche e sociali che caratterizzano tutt'oggi l'identità culturale della Busa di Tione.

In sede di conferenza, illustrate le finalità della variante da parte del progettista, si rappresenta che la realizzazione di un intervento di recupero complessivo dell'insediamento storico, comprensivo di nuove funzioni e diverse possibilità di intervento, potrà trovare attuazione anche con puntuale variante ai sensi dell'art. 39 c. 2 lett. j).

var. v45, posto che tale possibilità non è ammissibile in via generalizzata nelle aree agricole del PUP, si comprende come con specifico riferimento normativo si voglia dare puntuale riscontro all'esigenza manifestata con istanza in fase di avvio del procedimento. Ciò considerato si ritiene ammissibile tale previsione a fronte di motivate esigenze, ad esempio di adeguamento funzionale o igienico sanitario o in materia di standard e dotazioni, ed in ogni caso si prescrivano in sede di variante puntuali modalità realizzative dell'intervento così da renderlo integrato e coerente con le peculiarità rurali e le caratteristiche architettoniche tradizionali dell'edificio esistente.

var. v57, preso atto della scelta di ricondurre l'intervento da PEM a insediamento storico isolato, scheda i.36, si chiedono chiarimenti circa i parametri indicati in scheda in termini di SUN, numero di piani e altezza. Non si condivide inoltre la possibilità di ampliamento.

Patrimonio edilizio montano

La variante propone la modifica delle possibilità di intervento per alcuni edifici censiti nel patrimonio edilizio montano e delle relative norme di attuazione.

Per quanto attiene il testo normativo si ritiene opportuno venga integrato il rinvio all'art. 104 della l.p. 15/2015 e più in generale aggiornati i contenuti coerentemente alla vigente disciplina provinciale, si citano ad esempio gli artt. 12 e seguenti con particolare riguardo alle definizioni. Gli interventi ammessi all'art. 23, ad esempio per i fori, siano espressi nel rispetto delle categorie di intervento previste nelle schede edificio.

Per quanto riguarda le varianti:

var. v11, vengano integrate le ragioni della modifica in quanto in via generale le possibilità di spostamento del sedime per un edificio censito a PEM sono limitate alla consistenza paesaggistica e orografica dei luoghi con particolare riguardo alle penalità CSP. Si segnala inoltre che l'edificio ricade in fascia di rispetto stradale. Infine, l'eventuale nuovo sedime è da indicarsi in sede di variante e non può essere estesa la facoltà di ricollocarsi come dall'area definita con lo specifico riferimento normativo.

In sede di conferenza il Sindaco informa dello stato dei luoghi in relazione alla presenza di particolari condizioni che rendono lo spostamento di sedime necessario per l'intervento. Rispetto alla fascia di rispetto viene precisato che l'intervento sarà in allontanamento e che in sede di adozione definitiva verrà indicato il sedime di nuova costruzione.

var. v21 si chiedono chiarimenti circa la proposta di stralcio della scheda edificio n. 183 da PEM rinviando agli interventi ammessi in area agricola posto che già la vigente scheda - preso atto dell'assenza dei caratteri tipici del patrimonio edilizio montano - ammetteva la categoria della ristrutturazione con prescrizioni d'intervento tese a inserire elementi caratteristici nel recupero dell'edificio. Per quanto attiene la disciplina degli edifici esistenti in area agricola si vedano i rilievi sotto riportati per le norme di attuazione.

L'amministrazione precisa che per l'edificio in parola non si intravedono problematiche nella coerenza con la destinazione agricola riportata.

var. v41, v42, v43, richiamati gli indirizzi e i criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio montano (deliberazione Giunta provinciale n. 611 del 22 marzo 20021) si precisa come sia facoltà del PRG definire scelte di merito anche in relazione alla ricostruzione o al recupero di ruderi, ma solo in presenza di un motivato interesse generale e in presenza di elementi murari tali da consentire la chiara identificazione del manufatto. Si rammenta che tali analisi e valutazioni non sono rinviabili alla fase progettuale ma devono essere rese dallo strumento urbanistico che conduce la scelta in merito alla possibile ricostruzione del manufatto o alla sua conservazione nel mero stato di rudere. Con riferimento alla viabilità si richiama inoltre che gli interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale sono effettuati di norma senza la realizzazione di nuove opere di infrastrutturazione.

Aree residenziali

Nell'ambito delle considerazioni espresse in relazione con riferimento al dimensionamento residenziale si evidenzia che la variante - nel suo insieme - non produce un incremento delle capacità insediative. Va rilevato però che alcuni tessuti residenziali sono stralciati ai sensi dell'art. 45 e alcune previsioni insediative non hanno trovato attuazione nel termine di efficacia assegnato dall'art. 2.5 delle norme e sono conseguentemente stralciate. Il saldo è dunque determinato da nuove previsioni insediative o da nuovi usi ammessi a destinazioni vigenti:

var. v3, in un'area produttiva di livello locale la variante introduce uno specifico riferimento normativo all'art. 8 comma 3 delle NdA teso ad ammettere la realizzazione di una nova unità residenziale. Si da evidenza che, nell'ambito delle aree produttive, gli edifici esistenti a carattere residenziale sono costruiti a supporto all'attività produttiva nei limiti di quanto ammesso dalla destinazione di zona e risultano vincolati a servizio di tale funzione. L'edificio interessato pare porsi in continuità e nelle immediate vicinanze con i fabbricati produttivi rendendo complessi eventuali interventi mitigatori delle interferenze tra l'attività produttiva e la residenza. Si richiama inoltre quanto osservato da APPA circa l'incompatibilità della variante con il tessuto produttivo.

In sede di conferenza viene evidenziato come le soluzioni percorribili sono da ricondursi nella ricerca di una alternativa residenziale per il nuovo nucleo familiare o nella ripermetrazione dell'area produttiva riconoscendo all'edificio la perdita dell'uso produttivo. Si rileva però che tale

ipotesi va correlata ad una disamina del tessuto produttivo e degli spazi a disposizione nel caso particolare dei lotti limitrofi tenuto conto dell'orografia dei luoghi e delle eventuali possibilità di ampliamento residue.

var. v40, considerato che la destinazione a verde privato non è ricompresa tra quelle propriamente destinate alle funzioni abitative e residenziali, e rilevato che tale patrimonio immobiliare sfugge ai dimensionamenti e alla determinazione delle aree a servizi come da standard, è condivisibile ricomprensione il compendio nella corretta destinazione residenziale ma non riconoscervi ulteriori possibilità di sviluppo o ampliamento. A tale scopo si riconduca l'area ad una destinazione residenziale di tipo saturo.

var. v39, considerate le possibilità di ampliamento anche in sopraelevazione ammesse con norma specifica, si ritiene utile richiamare in norma il rispetto delle disposizioni provinciali in materia di distanze.

var. v51, la nuova area residenziale interessa una porzione di verde privato che unitamente al verde privato storico contribuisce alla valorizzazione dell'insediamento di Brevine. L'area verde libera, perlopiù interessata da orti, interposta al costruito contribuisce alla definizione caratteristica dell'abitato di Tione, si valuti dunque con attenzione la riduzione degli spazi aperti che contribuiscono alla qualificazione dell'insediamento, con particolare riferimento all'edificato recente. Unitamente a tale rilievo si chiede di integrare le motivazioni a supporto della nuova previsione residenziale.

Aree turistico ricettive

La variante propone alcune puntuali modifiche alle aree del sistema ricettivo, si riportano di seguito alcuni considerazioni e il parere di merito della struttura competente.

var. c9, preso atto della particolare disciplina ammessa dal vigente PRG relativamente alla p.ed. 2010 C.C. Tione, posto che l'edificio ricade in area agricola del PUP, non si ritiene ammissibile l'attività di affittacamere proposta dalla variante. In via generale per gli edifici esistenti in area agricola si rinvia alla disciplina provinciale e a quanto sotto riportato con riferimento alle norme di attuazione.

In sede di conferenza l'amministrazione riporta che l'attività – a gestione familiare – intende ampliare l'offerta di servizi anche con alcune camere a completamento del punto bar e ristoro.

In considerazione della scelta da parte dell'amministrazione di condividere e agevolare lo sviluppo di tale attività si suggerisce la definizione di una destinazione di zona rispondente all'uso e all'impresa economica insediata eliminando il contrasto con il vigente piano.

Il Servizio turismo e sport, in sede di conferenza di pianificazione e con parere di data 20 gennaio 2023 osserva quanto segue. Rispetto alle norme di attuazione:

art. 8 - Specifico Riferimento normativo - 8.7 Attività di ristorazione esistente "Primula" sulla p.ed. 2010 c.c. Tione I sostituire il comma 7 con la seguente dicitura: *"L'edificio identificato con la p.ed. 2010 in C.C. Tione I, in località Eredoi, potrà essere destinato a pubblico esercizio, ai sensi della L.P. 9/2000. Potrà inoltre essere destinato ad attività ricettiva extra-alberghiera di affittacamere, ai sensi della L.P. 7/2002 e relativo regolamento di esecuzione. Il pubblico esercizio e l'attività di affittacamere dovranno osservare i requisiti previsti dalle rispettive normative provinciali vigenti.*

A tal fine potrà essere oggetto di ristrutturazione ed ampliamento della superficie utile netta massima del 20%, o in alternativa la sopraelevazione del piano sottotetto o mansardato al fine di recuperare e/o migliorare le condizioni di agibilità dello spazio abitativo nel limite massimo di un metro. Si potranno prevedere nelle immediate pertinenze, la realizzazione di spazi parcheggio inerbiti, plateatico esterno lastricato di dimensione pari al 50% della superficie interna del locale."

Si valuti l'opportunità di identificare l'area con specifico articolo e relativo retino "aree per attrezzature extra-alberghiere" (D205_P) con indicazione delle tipologie di esercizi extra-alberghieri individuate dal Comune tra quelle elencate all'art. 30 c. 1 della l.p. 7/2002;

TR.2 "Garnì Roma" [D207]

La variante v25, richiesta su istanza dei proprietari, proponenti, prevede la modifica della destinazione d'uso della p.ed. 1640, da ricettività alberghiera a zona per attrezzature turistico-ricettive, creando una zona a specifica regolamentazione TR.2 "Garnì Roma", ricompresa nell'art. 25 ter D3.2 Zone per attrezzature turistico-ricettiveifica regolamentazione. Il Garnì Roma si trova all'interno del centro abitato di Tione, in un contesto urbano strutturato. Si ritiene pertanto che la destinazione del fabbricato ricada tra quelle compatibili con l'ubicazione dell'edificio, potendo altresì prevedere limitatamente al piano terra, pubblici esercizi o attività commerciali.

Si ipotizzino pertanto, per la p.ed. 1640, le seguenti destinazioni d'uso alternative:

- esercizi alberghieri, ai sensi dell'art. 5 della l.p. 7/2002, con l'eventuale esclusione di particolari tipologie da parte del Comune interessato;
- esercizi extra-alberghieri di cui all'art. 30 della l.p. 7/2002, con l'eventuale esclusione di particolari tipologie da parte del Comune interessato;
- residenziale;
- limitatamente al piano terra, pubblici esercizi ai sensi della l.p. 9/2000 o attività commerciali di cui alla l.p. 17/2010, con l'eventuale esclusione di particolari tipologie.

Per quanto sopra elencato, con particolare riferimento alle tipologie di esercizi extra-alberghieri si segnala che:

1) gli "ostelli per la gioventù", ai sensi dell'art. 35 della l.p. 7/2002 sono "sono strutture ricettive attrezzate per ospitare giovani in viaggio e loro accompagnatori, realizzate su iniziativa di enti pubblici o (enti) privati";

2) gli esercizi di affittacamere, ai sensi dell'art. 31 comma 1 della L.P. 7/2002, possono essere dotati di "non più di venticinque camere destinate agli ospiti, anche disposte in più appartamenti", inoltre è consentito il servizio di somministrazione di cibi e bevande, ad esclusione di quelle superalcoliche (art. 31, c.1 L.P. 7/2002) limitatamente alle persone alloggiate (art. 31, c.3 L.P. 7/2002). L'attività di somministrazione al pubblico di pasti tradizionali è ammessa soltanto se svolta dallo stesso titolare dell'attività;

3) la dicitura "foresteria" è strettamente collegata alla tipologia extra-alberghiera delle "case per ferie", come previsto dal comma 3 dell'art. 36 della l.p.7/2002. Si segnala peraltro che il comma 1 del medesimo articolo, definisce le case per ferie come: "esercizi ricettivi attrezzati per ospitare temporaneamente persone o gruppi e gestiti, in via diretta o indiretta, senza fine di lucro". Nella tipologia delle case per ferie non è ammessa in alcun caso la realizzazione di appartamenti;

4) gli appartamenti da destinare a locazione turistica, in numero superiore a tre, gestiti in forma imprenditoriale, sono collegati alla tipologia extra-alberghiera delle "case e appartamenti per vacanze" di cui all'art. 34 della l.p. 7/2002.

In base alle considerazioni sopra esposte, si esprime parere favorevole alla variante al PRG del Comune di Tione di Trento subordinatamente alle indicazioni riportate."

Altre aree del sistema insediativo

var. v17, la variante propone la modifica della disciplina del "progetto convenzionato n. 31 ex Despar" in risposta all'istanza di rivedere le condizioni vigenti con particolare riferimento alle aree a parcheggio. Si prende atto e si richiama innanzitutto quanto disposto dall'art. 25.4 delle norme circa le aree C3 relativamente all'obbligo di realizzare interventi di interesse pubblico a titolo di "compensazione urbanistica" ovvero a fronte della possibilità riconosciuta dall'amministrazione di realizzare l'intervento edilizio ammesso dal PC3. Relativamente all'articolato proposto si evidenzia che non risulta condivisibile introdurre in norma - al comma 3 - la possibilità di accedere alla deroga già ammessa ai sensi dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciali richiamati; per quanto attiene le opere di urbanizzazione - nella fattispecie i parcheggi che rappresentano l'oggetto della "compensazione" - si precisa che queste devono essere funzionali all'intervento attuativo e generalmente ricomprese entro il perimetro, le stesse inoltre non sono monetizzabili. I contenuti della convenzione sono da rinviarsi all'art. 49 c. 6 lett. e) della l.p. 15/2015 e art. 5 del RUEP. Si segnala inoltre un refuso negli indici riportati dalla tabella con riguardo all'altezza del fronte.

In sede di conferenza l'amministrazione ribadisce la volontà di confermare le opere a compensazione previste per l'intervento di cui al progetto convenzionato, sono da approfondirsi eventuali alternative localizzative, sarà conseguentemente rivista la formulazione normativa proposta.

v33 e c23, conseguentemente ad alcuni cambi coltura le varianti propongono una destinazione a verde privato. Anche richiamata la norma transitoria di cui all'art. 112 c. 4 della l.p. 15/2015 si esprimono perplessità sulla scelta di introdurre aree specificatamente destinate all'insediamento, anche in ragione dell'orografia dei luoghi e della localizzazione al margine dell'abitato, si valuti la possibilità di introdurre una più idonea area agricola locale.

var. v36, in area a destinazione residenziale di completamento viene introdotto uno specifico riferimento normativo teso ad ammettere la possibilità di realizzare un garage. Si rammenta come, in assenza di funzionalità con gli edifici in superficie, i piani interrati costituiscono superficie utile lorda.

var. v37, seppur ricompresa in zona itticola va mantenuta l'area agricola di pregio.

La *Soprintendenza per i beni culturali* intervenuta in sede di conferenza e con parere di data 26 gennaio 2023 evidenzia quanto segue:

“Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

Controllare in cartografia l'esatta consistenza delle superfici vincolate dal D.Lgs. 42/2004 (es. consistenza superficiale del vincolo relativo alla chiesa di Santa Maria, insistente sulla p.ed. 824/3 C.C. Tione I, alla Madonna del Monte, imposto su parte della p.ed. 1695 C.C. Tione I o alla chiesa di San Giovanni, p.ed. 93 C.C. Saone).

La scheda f26 riferita al capitello insistente sulla p.ed. 1182/1 C.C. Tione nel centro storico di Sivrè, di proprietà privata, non è soggetto a verifica dell'interesse culturale (procedura che riguarda beni di proprietà pubblica con più di settanta anni) come segnato al punto 10 - Vincoli legislativi della sezione Analisi, ma rientra tra le cose di cui all'art. 11 - Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela del Codice e al combinato art. 50 - Distacco di beni culturali dello stesso, secondo i quali su tali cose non si devono autorizzare interventi di restauro, mentre deve essere autorizzato dal Soprintendente un loro eventuale spostamento. Per le fontane sparse nel centro di Tione e accertate di interesse con determinazione del Dirigente – per cui direttamente tutelate dal D.Lgs. 42/2004 - ogni intervento deve essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza (anche lo spostamento, ancorché ammesso dalla scheda). Invece la p.ed. 1538/2 C.C. Tione I oppure la 823/1 C.C. Tione I in località Santa Maria e di proprietà della Parrocchia di Santa Maria Assunta e di San Giovanni Battista – e tutte quelle analoghe per situazione proprietaria (proprietà pubblica o di enti parificati) e vetustà (con più di settanta anni) – sono soggette agli artt. 10 e 12 del citato Codice e è considerata implicitamente vincolata fintantoché non si è compiuta la verifica dell'interesse culturale. Nelle schede relative a siffatti immobili, al punto 10 - Vincoli legislativi della sezione Analisi, va ricordato che essi sono soggetti a verifica dell'interesse culturale.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si nota, per quanto di competenza dello scrivente Ufficio, l'assenza nella variante dei riferimenti relativi alla tutela archeologica, sia nelle norme di attuazione che nella cartografia.

Si chiede quindi l'inserimento, nelle norme di attuazione, del testo relativo alle aree a tutela archeologica di seguito allegato.

Aree a tutela archeologica

Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.

Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) come recepito dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm.

Aree a tutela 01

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della SBC-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

Aree a tutela 02

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà,

ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Scoperte fortuite

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

Si richiede inoltre l'inserimento in cartografia delle aree a tutela archeologica (Z303).

Gli shapefiles possono essere richiesti alla dott.ssa Elena Silvestri (tel. 0461/492184; cell. 3351408325; e-mail elena.silvestri@provincia.tn.it), funzionaria archeologa dell'Ufficio beni archeologici."

Il Servizio artigianato e commercio con parere di data 15 dicembre 2022 ha comunicato che le disposizioni introdotte nella parte settima "Urbanistica commerciale" risultano conformi ed adeguate ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm.. Segnala inoltre che nell'articolo 69 ricorre due volte il riferimento all'articolo 27 bis, ma il riferimento dovrebbe essere rivolto all'articolo 27.2. Infine, sempre all'articolo 69, è rimasto inserito un comma 4 privo di conclusione.

Il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette con parere di data 18 gennaio 2023 segnala che:

"Nel territorio comunale oltre ad una porzione del Parco Naturale provinciale Adamello- Brenta sono presenti le seguenti aree protette afferenti alla Rete Natura 2000:

DENOMINAZIONE	CATEGORIA	CODICE
Adamello	ZSC	IT3120175
Le Sole	ZSC	IT3120175
Tione – Villa Rendena	ZSC	IT3120152
Adamello - Presanella	ZPS	IT3120158

Sono inoltre presenti alcune Riserve Naturali Locali: Saone, Sole, Bianco, Stabl Marc, Selecce Molina.

Solo tre delle varianti proposte interessano più o meno marginalmente le aree in questione, in qualche caso con presa d'atto della situazione esistente. Visto il carattere delle varianti e gli ambienti interessati non si rilevano particolari ostacoli all'accoglimento delle proposte; rimane necessaria la Valutazione di incidenza ambientale degli interventi previsti dalle varianti all'atto dell'approvazione dei relativi progetti."

Il Servizio Agricoltura - Ufficio Economia e Politica Agraria con parere di data 24 gennaio 2023 osserva che:

"- all'art. 30 bis (aree per insediamenti agricoli e zootecnici) comma 2 delle norme di attuazione si fa riferimento ad "attività commerciali insediabili, limitatamente agli esercizi di vicinato". Si introduce quindi di fatto una zona mista agricolo-commerciale. Ferma restando la singolarità di tale previsione, in ogni caso si chiede di confermare che non si sovrapponga con alcun area agricola individuata dal PUP (artt. 37 e 38 delle relative norme di attuazione);

- stessa considerazione per l'art. 31 comma 3 (area agricola locale).

Relativamente alle varianti proposte v7, v12, v20, v23, v26, v27, v29, v42 e v54, desta perplessità il passaggio da bosco ad area agricola locale, a maggior ragione per le possibilità di tipo "commerciale" consentite in queste ultime (vedi sopra). Si ritiene più coerente la destinazione ad area agricola di pregio o – in assenza di continuità con altre aree di questa categoria – in area agricola del PUP."

Altre varianti di interesse pubblico

var. c2, posto che è in capo al comune la verifica di quanto attuato anche in termini di adempimenti di eventuali obblighi convenzionali, si prende atto della ripermimetrazione condotta, alle aree residenziali escluse dal perimetro del piano attuativo a seguito di intervento edilizio concluso, venga assegnata destinazione coerente, quale residenziale saturo.

var. c3, si chiedono elementi a supporto della rettifica dell'errore materiale.

var. c7, in ragione delle dimensioni del parcheggio esistente e della possibilità di ampliamento già prevista, si valuti se ricondurre l'area stralciata a verde privato, anche tenuto conto delle necessità della vicina attività di cui il parcheggio costituisce pertinenza.

var. c10, venga introdotta un destinazione coerente all'intervento edilizio concluso.

var. c14 e c15, venga motivata la ragione dello stralcio dell'area produttiva locale di progetto.

var. c18, la variante prende atto di un parcheggio esistente nella piazza di Cantes, si valuti la possibilità di mantenere la vigente destinazione auspicando un intervento di qualificazione dello spazio pubblico connotato dalla presenza del capitello e della fontana, entrambi elementi di rilievo architettonico.

var. c24, si segnala che è possibile mantenere l'edificio schedato e al contempo la destinazione pubblica.

I Servizi Opere Stradali e Ferroviarie e Gestione Strade con parere congiunto di data 23 dicembre 2022 esprimono parere favorevole subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

“1) Nell'elaborato norme di attuazione, art. 42, tabella C, si chiede di correggere la larghezza delle fasce di rispetto per le strade esistenti da potenziare di seconda categoria, come indicato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013;

2) Nell'elaborato “V.05 Raffronto PRG di Variante – Saone_Ad1”, le fasce di rispetto stradali della SS237, non sono disegnate con le corrette distanze dal limite stradale (indicate nelle tabelle delle norme di attuazione); si invita perciò ad uniformarle;

3) Nell'elaborato “V.05 Raffronto PRG di Variante – Saone_Ad1”, è riportato il tracciato di progetto della nuova circonvallazione di Saone, che bypassa l'abitato sulla SS237. Il raccordo alla SS237, è rappresentato nella tavola di PRG con una nuova rotatoria; si segnala però che ad oggi non è stata definita la tipologia di tale raccordo;

4) Per quanto riguarda la variazione c16 si rileva che l'asserita esistenza di accesso carrabile all'area, dalla S.S. 237, non appare suffragata, in quanto l'attuale ingresso di campagna, visivamente presidiato da una bassa stanga, non risulta provvisto della necessaria concessione né risulta attualmente autorizzabile in ragione della pericolosità determinata dalla mancanza di adeguata visibilità nella direzione del traffico proveniente da Tione, per la presenza ravvicinata di una semicurva;

Si osserva altresì che la stessa previsione urbanistica, come cartograficamente rappresentata, di una viabilità congiungente la S.P. 222 del Durone avente intersezione con la SS 237 proprio in quel tratto, presenta criticità per le medesime ragioni, ancorché non sia oggetto della presente variante. Si invita pertanto a rivedere la variazione c16, individuando una diversa area da adibire a deposito o prevedendo una diversa modalità di accesso alla stessa (es. tramite una nuova viabilità locale di penetrazione da Via Regina Elena, a tergo dell'area cimiteriale);

5) Per quanto riguarda la modifica del perimetro del piano attuativo esistente riconducibile alla variazione c25 nell'abitato di Saone, vista la presenza di viabilità locale esistente non saranno autorizzati eventuali accessi dalla S.S. 237 del Caffaro;

6) Per quanto riguarda la modifica del piano attuativo esistente riconducibile alla variazione c2 nell'abitato di Tione, vista la presenza della viabilità locale esistente non saranno autorizzati eventuali accessi direttamente dalla S.S. 239 di Campiglio;

7) al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e la conservazione in efficienza del patrimonio stradale è opportuno che le norme di attuazione del P.R.G. siano integrate con una previsione del seguente tenore:

“L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26).”;

8) in merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. Dovrà altresì essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi delle sopraccitate delibere. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati;

9) indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali e/o opere che interferiscono con la fascia di rispetto delle arterie viarie sopra citate, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

10) per le parti ricadenti nel territorio comunale, inserire i tracciati completi delle ciclovie provinciali della Val Rendena (denominata CV TN06 RENDENA) e della Val del Chiese (CV TN07 CHIESE), che ai sensi della L. 2/2018 hanno un valore gerarchico di tipo regionale e sono riportate nel sito:

<https://webgis.provincia.tn.it/wgt/?>

lang=it&topic=15&bgLayer=orto2015&layers=ciclovie_pat,elementi_cicloviani_pat,bicigrill_pat,cippi_pat,contabici_pat,fontane_pat,ammcom&X=5119435.82&Y=654411.49&zoom=0&layers_visibility=true,true,true,true,true,true,false;

11) per migliorare ed incentivare la mobilità sostenibile in bicicletta, con riferimento all'allegato A della L.P. 6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile", si valuti la possibilità di inserire nelle norme di attuazione quanto segue: "Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, prevedere degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio"

Il Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale con parere di data 23 gennaio 2023 rileva che in fregio alla s.p. 222 del Passo Duron, sono presenti due "aree di sosta" attrezzate (una al km 6+000 e una al km 5+500), delle quali lo scrivente Servizio effettua la manutenzione; si chiede venga loro assegnata una destinazione urbanistica di zona che sia coerente con lo status quo di area verde attrezzata.

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, Settore qualità ambientale in data 12 gennaio 2023 ha espresso il seguente parere:

"TUTELA DEL SUOLO

In merito alle discariche per rifiuti inerti, preme evidenziare che la pianificazione vigente si basa su un Piano Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti inerti approvato negli anni '90, e successivamente aggiornato per stralci, per il territorio comunale di Tione risulta che negli anni successivi sono state pianificate 3 (tre) discariche di inerti denominate: Roccolo, Sabionera e San Giovanni. In un'ottica di pianificazione del territorio si richiede che queste vengano riportate nel PRG sia in cartografia (con apposito retino) che nelle NdA come "discariche di progetto", ovvero che vengano stralciate dal suddetto Piano nel caso si decidesse di non utilizzarle in futuro.

TUTELA DELLE ACQUE

L'art. 23 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio" definisce gli obiettivi, i contenuti e la struttura del PTC. La comunità di Valle delle Giudicarie ha approvato il proprio Piano con Deliberazione n. 1425 dd. 24 Agosto 2015. All'articolo 23 delle Norme di Attuazione del PUP si legge che i piani territoriali delle comunità delimitano le aree di protezione fluviale, tenuto conto delle complessive esigenze di assetto territoriale, e ne dettano la disciplina d'uso secondo principi di sicurezza idraulica, continuità e funzionalità ecosistemica, qualità e fruibilità ambientale, tenuto conto dei criteri previsti dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. Inoltre i piani regolatori generali possono specificare ulteriormente le prescrizioni da osservare per la conservazione e valorizzazione ambientale delle aree poste lungo i principali corsi d'acqua.

I PRG comunali devono quindi fare proprie le destinazioni e le norme indicate dal PTC. Nel caso specifico del Comune di Tione quindi, la perimetrazione delle aree di pertinenza fluviale deve risultare coerente con quelle del PTC e mantenere la stessa disciplina d'uso. Va quindi ben differenziato nel PRG la distinzione tra misure generali per le diverse aree di protezione fluviale a funzionalità ecologica elevata ed ambiti unici. Si ricorda che per le aree a funzionalità ecologica elevata vanno applicati i vincoli di non trasformabilità edilizia e urbanistica già sanciti dal PGUAP (art. 33 e parte VI). Le trasformazioni urbanistiche sono possibili solo nei casi previsti dal PGUAP: va valutato caso per caso quindi la coerenza delle varianti proposte come ad esempio la variante c16.

Nell'ottica di una maggior tutela delle acque, si ricorda l'importanza di mantenere, in generale lungo tutti i corsi d'acqua, la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri (L.P. 11/2007 e art. 25 d.P.P. 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg), laddove presente, evitando interventi di modifica di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre tale fascia. La vegetazione riparia, infatti, effettua un'importante azione tampone che regola i flussi di nutrienti dal territorio verso i corsi d'acqua. In particolare si segnala la variante v23, adiacente ai corsi d'acqua rio del Cioc e rio del Rì, per la quale è necessario prevederne la distanza di almeno 10 metri, mantenendo ed incentivando l'eventuale fascia di vegetazione riparia esistente.

INQUINAMENTO ACUSTICO

Nell'ambito dell'attuale quadro normativo di riferimento in materia di salvaguardia dall'inquinamento acustico, in capo alla legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), la gestione dello sviluppo territoriale, attraverso lo strumento di pianificazione urbanistica, costituisce un primo ed importante riferimento per la prevenzione e la salvaguardia dagli effetti causati dal rumore indotto dallo sviluppo di attività che possono, anche solo potenzialmente, portare sul territorio quelle

condizioni di disturbo legate ad un aumento dei livelli di rumore. A tal fine, il Legislatore nazionale ha inteso vincolare i futuri assetti urbanistici alla Classificazione Acustica dei territori adottati in applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della menzionata Legge quadro, mediante la quale i Comuni sono chiamati a fissare i limiti massimi di rumorosità sulla scorta della destinazione tali aree. Nel definire tale opera, il Comune è altresì tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della citata L.447/95, ad evitare l'accostamento diretto di aree i cui limiti si discostano in misura superiore a 5 dB(A), ossia evitare i c.d. "salti di classe". Ciò al fine di evitare l'insorgere di quelle condizioni critiche che renderebbero difficile il contemperamento di due contrapposte esigenze, ossia quelle della produzione da un lato, con quelle della quiete e della tranquillità dall'altro. Ciò considerato, nell'ambito della valutazione della variante v3, che riguarda le esigenze abitative della famiglia residente, si ritiene possa venire a mancare un principio di coerenza con l'attuale destinazione d'uso del territorio, giacché in carenza di una relazione diretta con le attività produttive, andrebbe a costituirsi un'unità abitativa indipendente, avulsa dal contesto produttivo nel quale è situata, determinando una "micro area" abitativa, in stretta competizione con le attività preesistenti, il che farebbe presagire a dei prevedibili, quanto possibili, effetti negativi qualora esposta ad immissioni intollerabili, così pure potrebbe innescare un ulteriore conflitto con le aziende che operano nei pressi di tale prospettato insediamento abitativo. Nel mentre, parrebbe certamente più coerente ed efficace una omogeneizzazione dell'intera area a vocazione produttiva, in quanto contraddistingue la natura prevalente degli insediamenti esistenti, offrendo al contempo occasione alle aziende di possibili espansioni future che l'introduzione della variante v3 potrebbe finanche ostacolare."

Con parere di data 07 12 2022, la Comunità delle Giudicarie ha evidenziato quanto segue:

"1. Aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole e agricole di pregio: la cartografia non riporta l'ambito ecologico che collega il biotopo in loc. Le Sole con il sito Natura 2000 in lo. Daè. Inoltre, in area boscata sono state rilasciate autorizzazioni per cambi coltura che non trovano riscontro nelle cartografie, probabilmente per la fine lavori non comunicata al Comune.

2. Aree del settore commerciale: al fine dell'integrazione delle norme di attuazione del PRG si evidenzia che l'art. 2 delle norme di attuazione del piano stralcio per le aree del settore commerciale del PTC prevede quanto segue. *"sono sottoposti a piano attuativo gli interventi di ristrutturazione con ampliamento della superficie di vendita (artt. 9 e 10 l.p. 17/2010) tali per cui la superficie finale eccede la soglia delle grandi struttura di vendita e gli interventi di trasformazione da grande struttura di vendita in centro commerciale"*.

Si evidenzia infine, che il PTC approvato per stralci tematici, è corredato da valutazione ambientale strategica che delinea, seppur parzialmente e settorialmente, un quadro strategico entro cui le previsioni dei piani regolatori generali si inseriscono."

In considerazione delle modifiche introdotte al **testo normativo** si riportano di seguito alcune osservazioni:

art. 29bis, 29ter, 31, 32, 33 in merito alla disciplina degli edifici esistenti aventi funzioni diverse da quelle agro-silvo- pastorali, premesso che non è condivisibile una norma univoca, si precisa quanto segue.

Per gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola e gli edifici dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, vigono le disposizioni stabilite all'articolo 112 comma 11 della l.p. 15/2015, che ammette gli interventi di recupero di cui all'art. 77. Lo stesso articolo 112 individua l'obbligo dei PRG di definire i limiti di tali interventi al fine di ammettere l'applicazione della norma. E' pertanto necessario che detti limiti siano definiti in forma esplicita, sia in termini percentuali di ampliamento sia, ed in particolare, in termini di funzioni ammissibili e cambio di destinazione d'uso. Si ricorda la necessità che gli ampliamenti consentiti siano, in ogni caso, coerenti con gli ampliamenti ammessi dalle categorie di intervento di cui al citato art. 77 della l.p. 15/2015, e quindi non superiori al 20% previsto per la categoria della ristrutturazione. E' facoltà del PRG di individuare limiti maggiormente restrittivi.

Ove sussista l'esercizio dell'attività agricola, per quanto riguarda gli ampliamenti ammessi si richiamano i limiti previsti dall'articolo 77 della l.p. 15/2015 e quanto stabilito in via transitoria dall'articolo 122 comma 8bis della stessa l.p. 15/2015. Come detto gli ampliamenti così definiti possono essere applicati solo ad edifici a destinazione agricola produttiva e non all'abitazione del conduttore agricolo.

E' inoltre opportuno esplicitare nel testo normativo che il vincolo di destinazione d'uso degli edifici realizzati in area agricola è perenne, come disposto dall'articolo 112 della l.p. n. 15/2015, e in precedenza dalla l.p. n. 1/2008 o dalla l.p. n. 22/1991. Le modalità per cui è possibile far decadere tale vincolo sono stabilite dagli articoli 112 comma 5 e 121 comma 19 della l.p. 15/2015.

E' opportuno che il testo normativo in materia di aree agricole venga rivisto, per le aree a bosco e pascolo si richiamano gli artt. 39 e 40 del PUP.

art. 30 c. 5 l'unità abitativa è ammessa nei limiti di cui all'art. 37 c. 4 lett. a) delle norme del PUP, dell'art. 112 della l.p. 15/2015 e dell'art. 80 del RUEP;

art. 45 bis c. 1 ultimo capoverso si stralcino i contenuti in contrasto con la categoria d'intervento del risanamento conservativo come definita dall'art. 77 della l.p. 15/2015.

art. 50 c. 7 lett. c) venga esclusa la possibilità di ammettere "comunque" - ovvero al netto delle indicazioni correttamente riportate nel testo - l'apertura di nuovi fori "nel caso di completamento"; lett j) la possibilità generica di realizzazione di nuovi balconi è in contrasto con la categoria di intervento;

art. 51, comma 2 p.to 1) l'art. 109 della l.p. 15/2015 non trova applicazione negli insediamenti storici; p.to 4) negli insediamenti storici non è ammessa la demolizione con ricostruzione su diverso sedime;

art. 54 c. 1 si segnala che la frase è interrotta;

Relativamente agli elaborati cartografici si segnalano alcune differenze rispetto al piano vigente, si riportano alcuni esempi:

- Sono presenti alcune differenze nel confronto fra vigente ed adottato per le aree catalogate B101 che non trovano corrispondenza nelle varianti individuate con lo shape V100;
- Sono presenti alcune anomalie fra le aree produttive locali esistenti e di progetto, nella loro classificazione;
- L'edificio storico isolato (i.s. 32) a Saone ora è coperto dalla zonizzazione di area produttiva locale;
- L'area a cava nel territorio di Saone non è stata rappresentata - si osserva comunque che la stessa non risulta presente nei dati PAT;
- Nel territorio di Saone l'area agricola locale E110 non è coerente con quanto indicato dal PRG vigente;
- L'area a bosco nel territorio di Saone p.f. 1505/1 non è correttamente rappresentata, il PRG vigente in tale porzione indica area a pascolo;
- In prossimità della variante V35 l'area ad elevata integrità è stata estesa coprendo un'area a verde privato che esula dalla perimetrazione della stessa;
- Il cartiglio dei servizi assistenziali va corretto con la dicitura contenuta nella c.d. "legenda tipo" AS.
- L'area in corrispondenza della variante approvata con deliberazione n. 1535 di data 9 ottobre 2020, come aree per attrezzature civili ed amministrative "CA" e "sc" non rispettano la corretta perimetrazione fra loro.
- Nell'area corrispondente alla chiesa di Santa Maria e San Giovanni Battista, l'indicazione di area a servizi religiosi, non trova corrispondenza con la pianificazione vigente;
- Il verde pubblico in corrispondenza della p.f. 106/1 C.C. Tione non trova corrispondenza nella pianificazione vigente;
- E' stato introdotto una nuova segnatura in legenda "verde di mitigazione e protezione F303" che non trova riscontro nella pianificazione vigente oltre ad utilizzare una descrizione che potrebbe trovare altro riscontro nella legenda tipo nella categoria "G 117 verde di protezione e rispetto"
- E' stato indicato un parcheggio esistente in prossimità della p.f. 441 C.C. Tione che non trova corrispondenza nella pianificazione vigente, più diffusamente si ritiene necessaria la verifica delle indicazioni a parcheggio che non sempre sono coerenti con la pianificazione vigente
- Il perimetro dell'area a tutela a corredo della variante non rispecchia la perimetrazione vigente tralasciando fra l'altro una vasta porzione a confine con il comune di Borgo Lares;
- Numerosi piani di lottizzazione non sono stati riproposti, nelle aree produttive, indicandoli ora come PIP (Z514);
- E' stata rivista la fascia di rispetto cimiteriale nel cimitero di Saone non trovando riscontro in nessuna indicazione.

Conclusioni

Ciò premesso, riguardo alla variante al PRG adottata dal Comune di Tione di Trento, si prospettano le osservazioni sopra espresse per l'integrazione dei relativi contenuti al fine del prosieguo dell'iter.

La seduta è chiusa alle ore 12.05

Il Presidente della Conferenza

- ing. Guido Benedetti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

DP/

**Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio**

Via Mantova 67 - 38122 Trento

T +39 0461 497010-7044

F + 39 0461 497079

pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

web www.urbanistica.provincia.tn.it

AL COMUNE DI TIONE DI TRENTO**S013/2022/18.2.2-2022-171/WM-CZ**

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: **Comune di TIONE DI TRENTO: Ottava variante 2022 al Piano regolatore generale – (pratica 2981) Rif. Delib. Cons. n. 40 del 11 ottobre 2022 – adozione preliminare e Rif. delib. Cons. n. 20 del 25 maggio 2023 – adozione definitiva.**
Sospensione post-adozione

Premessa

In data 11 ottobre 2022 con deliberazione consiliare n. 40, il Comune di Tione di Trento ha adottato in via preliminare la presente variante sostanziale al PRG.

Le previsioni urbanistiche sul territorio vengono aggiornate e integrate mediante l'introduzione di alcune modifiche puntuali su istanza privata e su iniziativa pubblica.

La sopra richiamata variante al PRG è pervenuta al Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio in data 28 ottobre 2022, ed è stata esaminata nella Conferenza di pianificazione tenutasi in data 18 gennaio 2023. Il relativo verbale n. 02/2023 è stato trasmesso al Comune di Tione di Trento in data 26 gennaio 2023, con nota prot. 71425.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 25 maggio 2023 il Comune di Tione di Trento ha adottato in via definitiva la variante al PRG in oggetto, integrando la documentazione di piano in base alle osservazioni espresse dai Servizi provinciali a seguito della conferenza di pianificazione, fornendo le necessarie controdeduzioni laddove l'Amministrazione comunale ha ritenuto di confermare, modificare o stralciare le scelte formulate in prima adozione, come evidenziato nella relazione illustrativa integrata con la seconda adozione del piano.

La documentazione di piano adottato in via definitiva è pervenuta al Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio in data 25 maggio 2023 con prot. 401515, successivamente integrata in data 27 giugno 2023 per la presenza di errori materiali.

L'iter è stato sospeso in data 13 luglio 2023 alla nota prot. 547342 con richiesta di integrazioni consegnate in data 18 luglio 2023 tramite interoperabilità alla nota prot. 557741.

La documentazione è stata esaminata relativamente alla verifica preventiva degli strumenti urbanistici ed alle interferenze con la Carta di sintesi della pericolosità nelle Conferenze di Servizi tenutesi in data 04 luglio 2023 e 27 luglio 2023, relativamente ad esse si comunica quanto segue.

Obiettivi della variante

Gli obiettivi della presente variante, individuati nella documentazione di piano comprendono il completamento della nuova catalogazione degli edifici storici iniziata con la variante 2017 limitatamente all'insediamento di Brevine, l'aggiornamento dell'apparato normativo al fine di ammettere una pluralità di interventi sul patrimonio edilizio esistente limitando nuovo consumo di suolo, il ridisegno delle destinazioni urbanistiche conseguentemente alla rinnovata base catastale e rispondere alle istanze private presentate nel periodo di cui all'art. 37 c. 1 della l.p. 15/2015 relativamente a destinazioni residenziali, a possibilità di intervento in centro storico e sul patrimonio edilizio montano. Sono altresì rappresentate alcune varianti rispondenti alle esigenze espresse dall'amministrazione in termini di opere pubbliche, più in generale al fine di dare attuazione ad alcune previsioni del vigente piano, anche con il recepimento dei cambi cultura completati.

Elementi della variante

I documenti di piano si compongono della Relazione Illustrativa integrata dalla rendicontazione, delle norme di attuazione nei testi coordinato e di raffronto, dall'elenco della varianti, dall'elenco degli edifici storici con sintesi dei dati relativi a parametri di valutazione, possibilità di ampliamento e tipologia di intervento ammesso, dalle schede dei centri storici, dagli elaborati cartografici distinti in sistema insediativo, sistema ambientale, insediamenti storici e raffronti, l'elenco delle osservazioni pervenute in fase di pubblicazione con relative valutazioni, lo studio di compatibilità relativo alla variante v41, Sono inoltre allegate le norme di attuazione e le schede del PEM modificate.

Usi civici

La variante in oggetto interessa beni gravati da uso civico amministrati dall'A.S.U.C. di Saone conseguentemente, ai sensi dell'art. 18 della l.p. 6/2015 la relazione e la deliberazione consiliare di prima adozione riportavano le aree oggetto di modifica e illustrando il procedimento ai fini dell'espressione del parere da parte dell'organo competente. In fase di adozione definitiva è stato acquisito ed inserito nella "Relazione illustrativa" il parere positivo dall'ASUC di Saone competente in merito ai beni di uso oggetto di variante.

Si rileva che in adozione definitiva sono state inserite varianti riferite a beni di uso civico afferenti alla frazione di Tione. Nella delibera di adozione della variante il Consiglio esprime parere favorevole alle stesse.

Valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015

La deliberazione di adozione definitiva rende atto che a seguito di autovalutazione della variante 2022 al Piano Regolatore Generale, di cui all'articolo 20 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 s.m.i., come risulta dalla "Relazione illustrativa e Rendicontazione urbanistica" "le varianti puntuali al Piano Regolatore Generale escludano in prospettiva l'insorgere di effetti ambientali significativi".

Il capitolo "rendicontazione urbanistica" della Relazione Illustrativa da atto che "Per tutti gli elementi di piano, redatti ai sensi del D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg, si attesta che le previsioni contenute nella ottava variante al PRG 2022 sono da considerarsi compatibili con la tutela dell'ambiente ove tutte le scelte operate risultano, fra le diverse ipotesi o soluzioni alternative, le migliori applicabili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile, che miri alla fruizione delle risorse territoriali, alla loro riqualificazione ed ottimizzazione, confermando un elevato grado di tutela su tutte le aree, con particolare riferimento a quelle ancora oggi non destinate all'insediamento, tenendo in considerazione anche la vitale azione e presenza dell'uomo all'interno del territorio comunale" ed in seguito "le modifiche al quadro pianificatorio introdotte per l'adozione definitiva, non mutano le condizioni che hanno portato al quadro valutativo della variante che viene confermato".

Verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità

A seguito di Conferenza di servizi tenutasi in data 27 luglio 2023 si sono espressi i servizi competenti.

"Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani ribadisce gli aspetti a carattere generale, già espressi in sede di adozione preliminare e che si riportano nel seguito.

In base alla normativa della CSP, **non sono ammesse varianti urbanistiche che determinino un aggravio rispetto alla situazione vigente in aree a penalità P4, P3 e APP**, a meno che non siano

supportate da studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa di riferimento, in fase di pianificazione, come specificato al Capitolo 8.3 'Approvazione degli strumenti urbanistici' della Delibera della G.P. 379 d.d.18 marzo 2022. Sottolinea che, tale studio, deve analizzare la pericolosità gravante sul sito di interesse e valutare la compatibilità della destinazione di progetto (sia per quanto attiene l'utilizzo che l'eventuale realizzazione di opere e infrastrutture) con le criticità riscontrate, individuando, se necessario, idonee misure di mitigazione. Tali misure, nella fase di pianificazione, possono configurarsi talvolta quali indicazioni ancora non definite nel dettaglio, qualora la loro puntuale definizione necessiti di una progettazione vera e propria. Rimane fermo il fatto che, già in questa fase, deve essere verificata l'effettiva fattibilità ed efficacia di tali misure in relazione alla variante proposta. Lo studio di compatibilità deve analizzare altresì se le opere di mitigazione sono compatibili con le zone limitrofe a quella oggetto di variante; si sottolinea che, la messa in opera di qualsivoglia misura di mitigazione della pericolosità finalizzata alla messa in sicurezza di un'area, non deve comportare un aggravio per le aree circostanti. La fase progettuale deve poi recepire, verificare, approfondire e dettagliare tali accorgimenti di carattere costruttivo, strutturale, localizzativo e gestionale, atti a tutelare l'incolumità delle persone ed a ridurre la vulnerabilità dei beni, secondo quanto previsto dalla normativa della Carta di Sintesi della Pericolosità. Per le varianti interessate da diverse penalità, è opportuno che lo studio di compatibilità si estenda a tutta l'area di variante, anche se, parte di essa, è gravata da penalità, che in base alla normativa, non richiedono approfondimento in fase di piano. Si ritengono ammissibili le varianti, ancorché peggiorative rispetto alla destinazione attuale, in virtù delle modeste estensioni delle medesime.

Qualora, invece, le destinazioni urbanistiche di progetto siano migliorative o equiparabili rispetto a quelle in vigore e ricadano in aree a penalità della CSP, eventuali interventi, dovranno essere supportati da studio di compatibilità, redatto in fase progettuale. Tale studio deve valutare la compatibilità del progetto con le criticità idrauliche riscontrate, verificando in primis la fattibilità dell'intervento e prevedendo, se necessario, idonee misure di mitigazione della pericolosità.

Per quanto riguarda il cambio di categoria di intervento su edifici esistenti, senza un cambio d'uso peggiorativo rispetto alla situazione vigente, che ricadono in aree critiche per fenomeni alluvionali, classificate dalla CSP a penalità P4, P3 e APP, si è ritenuto di demandare ad un'eventuale fase progettuale lo studio di compatibilità previsto dalla normativa, anche nei casi in cui la categoria di intervento proposta sia più gravosa di quella prevista dal PRG in vigore (da 'R2' a 'R3'), in quanto la compatibilità relativa ad interventi su edifici esistenti è strettamente legata alle scelte progettuali e costruttive. Diversamente nel caso di cambio d'uso peggiorativo rispetto allo stato attuale, demolizione e ricostruzione o recupero di un rudere, lo studio di compatibilità deve essere redatto in fase di pianificazione, secondo quanto sopra riportato. In particolare si sottolinea che lo studio deve accertare l'effettiva fattibilità degli interventi previsti in relazione alla criticità di natura alluvionale riscontrata. In base all'art.15 delle N.d.A. della CSP gli edifici ricadenti in area a penalità P4 della CSP possono essere oggetto di interventi di recupero, senza aumento volumetrico e senza cambio di destinazione d'uso che comporti un aumento del carico antropico esposto alla pericolosità gravante sul sito. E' eventualmente ammesso *"l'intervento di demolizione e ricostruzione su diverso sedime di edifici esistenti in aree con penalità P4..., nei limiti dell'intervento di ristrutturazione ediliziase la relazione tecnica dimostra che l'intervento consente di ridurre significativamente il grado di esposizione al pericolo o di realizzare opere di difesa o prevenzione....."*.

Evidenzia, inoltre, che, in corrispondenza del demanio idrico provinciale, salvo specifici e particolari casi, va individuata una destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico ('corso d'acqua', 'elevata integrità' o similari). L'utilizzo del demanio idrico è eventualmente soggetto a concessione ai sensi della L.P.18/76 e s.m. solo se le condizioni idrauliche o patrimoniali lo consentono. Sottolinea infine che la fascia di rispetto pari a 10 m, prevista dalla L.P.18/76 e s.m., è ritenuta in linea di massima inderogabile per la realizzazione di nuove costruzioni.

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
	Varianti presenti in adozione preliminare
v11	Il Servizio Geologico conferma il parere dell'adozione preliminare.
v12	Il Servizio Foreste esprime parere NEGATIVO dato che non risulta la fine lavori da parte della stazione forestale a seguito della quale è possibile applicare il comma 4 dell'art.112 delle norme del PUP. Ciò vale per gli interventi effettivamente completati non essendo sufficiente la semplice autorizzazione forestale.
v13	Il Servizio Bacini montani rivede quanto espresso in sede di adozione preliminare. Infatti, da un ulteriore approfondimento, emerge che è ad oggi scaduto il termine di edificabilità e, pertanto, la destinazione dell'area non è a tutti gli effetti "C2 - Residenziale per esigenze abitative primarie "Prima abitazione" come riportato nella tabella dell'elenco varianti di Piano. La variante proposta introduce di fatto la possibilità di una nuova edificazione, allo

	stato attuale non ammissibile . Pertanto, poiché la variante ricade in area a penalità APP della CSP, la sua ammissibilità è vincolata alla redazione di uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art.18 delle N.d.A. di CSP.
v30 AMPLIATA	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante, modificata ed ampliata rispetto all'adozione preliminare, ricade quasi interamente in area a penalità APP e, pertanto, non è ammissibile in quanto in contrasto con la disciplina dell'art.18 delle N.d.A. della CSP e con quanto espresso al Capitolo '8.3 Approvazione degli strumenti urbanistici' della D.d.G.P. 379 d.d.18/03/2022. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto <u>in fase di pianificazione</u> ai sensi della normativa di riferimento.
v31	In analogia con quanto espresso per la variante 30, il Servizio Bacini montani rileva che la variante, modificata rispetto all'adozione preliminare, ricade quasi interamente in area a penalità APP e, pertanto, non è ammissibile in quanto in contrasto con la disciplina dell'art.18 delle N.d.A. della CSP e con quanto espresso al Capitolo '8.3 Approvazione degli strumenti urbanistici' della D.d.G.P. 379 d.d.18/03/2022. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto <u>in fase di pianificazione</u> ai sensi della normativa di riferimento.
v33	Il Servizio Foreste esprime parere NEGATIVO dato che non risulta la fine lavori da parte della stazione forestale a seguito della quale è possibile applicare il comma 4 dell'art.112 delle norme del PUP. Ciò vale per gli interventi effettivamente completati non essendo sufficiente la semplice autorizzazione forestale.
v37	Il Servizio Bacini montani prende atto dello specifico riferimento normativo che vieta qualsiasi edificazione in corrispondenza dell'area a penalità APP della CSP; ricorda che, qualsiasi intervento in corrispondenza dell'area a penalità, è soggetto alla disciplina dell'art.18 delle N.d.A. della CSP e che quindi deve essere supportato da studio di compatibilità in fase di progetto. Evidenzia, altresì, che va salvaguardata la rete idrografica.
v39	Il Servizio Bacini montani prende atto della riduzione della variante che si limita al riconoscimento della viabilità di accesso all'area, individuata a penalità P3 dalla CSP.
v41	Il Servizio Geologico, alla luce dei contenuti dello studio di compatibilità redatto dal geologo dott. Maurice Vuillermin, ritiene la variante ammissibile prescrivendo che, in fase di progetto, dovranno essere valutati in maniera più approfondita l'ubicazione ed il dimensionamento delle opere di mitigazione quali barriere paramassi o vallo tomo. L'opera dovrà essere ubicata in modo da proteggere la struttura e le sue pertinenze. La suddetta prescrizione deve essere inserita nelle Norme di Piano e/o nella relativa scheda dell'edificio PEM.
c7	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante, migliorativa rispetto alla destinazione vigente, si localizza in area a penalità APP della CSP per fenomeni alluvionali; pertanto, evidenzia che, l'eventuale fase progettuale, dovrà essere supportata da studio di compatibilità redatto secondo quanto disposto dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
c9	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte in area a penalità APP della CSP e, pertanto, per tale parte non è ammissibile in quanto in contrasto con la disciplina dell'art.18 delle N.d.A. della CSP. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa di riferimento. Alternativamente, va stralciata la parte ricadente in area a penalità APP oppure introdotto uno specifico riferimento normativo che definisce e limita gli interventi in area APP secondo le disposizioni normative della CSP.
c26	Il Servizio Geologico conferma quanto espresso in adozione preliminare.
Varianti proposte in adozione definitiva	
c32	POSITIVO
c33	POSITIVO
c34	POSITIVO
c35	POSITIVO
c44	POSITIVO
c45	POSITIVO
c46	POSITIVO
c47	POSITIVO
c48	POSITIVO
c49	POSITIVO
c50	POSITIVO
c51	POSITIVO

c52	POSITIVO
c53	Il Servizio Geologico evidenzia che parte dell'area a pascolo gravita su una zona di rispetto e tutela assoluta delle sorgenti 9342, 9335 e 732 . In riferimento alla norma della Carta delle Risorse Idriche l'attività di pascolo e stabulazione del bestiame è vietata in queste zone. Si ritiene, pertanto, opportuno interdire e precludere al pascolo l'area più vulnerabile (si veda cartografia della Carta delle Risorse Idriche del PUP), che già risulta utilizzata con la suddetta attività; inoltre si suggerisce all'Amministrazione di individuare una destinazione compatibile in questa porzione di variante con le esigenze di salvaguardia segnalate.
c54	Il Servizio prevenzione rischi e CUE evidenzia che la variante interessa una porzione molto esigua di un'area a penalità APP della CSP. Tuttavia la variante non determina un aggravio rispetto alla situazione vigente, passando da area agricola di pregio a zona a pascolo e, pertanto si esprime parere positivo per quanto di competenza.
c55	POSITIVO
c56	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante che prevede il cambio di categoria di intervento si localizza in area a penalità APP della CSP per fenomeni alluvionali; pertanto, evidenzia che l'eventuale fase progettuale dovrà essere supportata da studio di compatibilità redatto secondo quanto disposto dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
c57	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante che prevede il cambio di categoria di intervento si localizza in area a penalità APP della CSP per fenomeni alluvionali; pertanto, evidenzia che l'eventuale fase progettuale dovrà essere supportata da studio di compatibilità redatto secondo quanto disposto dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
c58	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante che prevede il cambio di categoria di intervento si localizza in area a penalità APP della CSP per fenomeni alluvionali; pertanto, evidenzia che l'eventuale fase progettuale dovrà essere supportata da studio di compatibilità redatto secondo quanto disposto dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
c59	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante che prevede il cambio di categoria di intervento si localizza in area a penalità APP della CSP per fenomeni alluvionali; pertanto, evidenzia che l'eventuale fase progettuale dovrà essere supportata da studio di compatibilità redatto secondo quanto disposto dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
c60	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante che prevede il cambio di categoria di intervento si localizza in area a penalità APP della CSP per fenomeni alluvionali; pertanto, evidenzia che l'eventuale fase progettuale dovrà essere supportata da studio di compatibilità redatto secondo quanto disposto dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
c61	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante che prevede il cambio di categoria di intervento si localizza in area a penalità APP della CSP per fenomeni alluvionali; pertanto, evidenzia che l'eventuale fase progettuale dovrà essere supportata da studio di compatibilità redatto secondo quanto disposto dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
c62	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante che prevede il cambio di categoria di intervento si localizza in area a penalità APP della CSP per fenomeni alluvionali; pertanto, evidenzia che l'eventuale fase progettuale dovrà essere supportata da studio di compatibilità redatto secondo quanto disposto dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
c63	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante che prevede il cambio di categoria di intervento si localizza in area a penalità APP della CSP per fenomeni alluvionali; pertanto, evidenzia che l'eventuale fase progettuale dovrà essere supportata da studio di compatibilità redatto secondo quanto disposto dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
c64	POSITIVO
c65	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante che prevede il cambio di categoria di intervento si localizza in area a penalità APP della CSP per fenomeni alluvionali; pertanto, evidenzia che l'eventuale fase progettuale dovrà essere supportata da studio di compatibilità redatto secondo quanto disposto dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
c66	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante che prevede il cambio di categoria di intervento si localizza in area a penalità APP della CSP per fenomeni alluvionali; pertanto, evidenzia che l'eventuale fase progettuale dovrà essere supportata da studio di compatibilità redatto secondo quanto disposto dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
c67	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante che prevede il cambio di categoria di intervento si localizza in area a penalità APP della CSP per fenomeni alluvionali; pertanto, evidenzia che l'eventuale fase progettuale dovrà essere supportata da studio di compatibilità redatto secondo quanto disposto dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
c68	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante che prevede il cambio di categoria di intervento si localizza in area a penalità APP della CSP per fenomeni alluvionali; pertanto,

	evidenzia che l'eventuale fase progettuale dovrà essere supportata da studio di compatibilità redatto secondo quanto disposto dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
c69	POSITIVO
c70	POSITIVO
c71	La variante prevede il cambio di categoria d'intervento da R2 a R3; ricadendo in penalità P2 per crolli rocciosi, si rimanda alla fase di progettazione la verifica sulla compatibilità, in funzione dell'intervento, ai sensi dell'art.17 delle n.d.a. della CSP.
c72	La variante prevede il cambio di categoria d'intervento da R2 a R3; ricadendo in penalità P2 per crolli rocciosi, si rimanda alla fase di progettazione la verifica sulla compatibilità, in funzione dell'intervento, ai sensi dell'art.17 delle n.d.a. della CSP.
c73	POSITIVO
c74	POSITIVO
c76	POSITIVO
c77	POSITIVO
c78	POSITIVO
c79	POSITIVO
c80	POSITIVO
c82	POSITIVO
c83	POSITIVO
c84	POSITIVO
c85	POSITIVO
c86	POSITIVO
c87	POSITIVO
c88	POSITIVO
c89	POSITIVO
c90	POSITIVO
c91	POSITIVO
c95	POSITIVO
c96	POSITIVO
c97	POSITIVO
c98	POSITIVO
c99	POSITIVO
c100	POSITIVO
c101	POSITIVO
c103	POSITIVO
c104	POSITIVO
c105	POSITIVO
c106	POSITIVO
c107	POSITIVO
c108	POSITIVO
c109	POSITIVO
c110	POSITIVO
c111	POSITIVO
c112	POSITIVO
c113	POSITIVO
c114	POSITIVO
c115	POSITIVO
c116	POSITIVO
c117	Il Servizio Geologico evidenzia che l'edificio ricade in penalità P3 per crolli rocciosi. L'edificio, attualmente ad uso abitativo-rurale, prevede la possibilità di modificare la destinazione d'uso con ampliamento del sottotetto per renderlo abitabile. Si richiede, pertanto, ai sensi dell'art.16 c. 4 che la variante sia supportata dallo studio di compatibilità da valutare in fase di pianificazione.

c118	Il Servizio Geologico evidenzia che l'edificio ricade in penalità P3 per crolli rocciosi, tuttavia, in considerazione della variante urbanistica che prevede solo il cambio di categoria d'intervento, si rimanda in fase di progettazione la verifica della compatibilità ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
c119	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante che prevede il cambio di categoria di intervento si localizza in area a penalità P4 della CSP per fenomeni alluvionali imputabili al torrente Arnò; in base all'art.15 delle N.d.A. della CSP <i>"gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni del PUP relative alla Carta di sintesi della pericolosità, ricadono nelle aree con penalità elevate possono formare oggetto di interventi di recupero ai sensi della legge urbanistica, senza aumento di volume"...."che non comportano l'aumento del carico antropico esposto al pericolo...."</i> . Pertanto, quanto espresso dalla scheda is.8 relativa all'edificio in merito all'aumento volumetrico e al cambio di destinazione d'uso non è ammissibile per la normativa sopra citata.
c120	POSITIVO
c121	POSITIVO
c122	POSITIVO
c123	POSITIVO
c124	POSITIVO
v11a	POSITIVO
v11b	POSITIVO
v59	POSITIVO
v60	POSITIVO
v61	POSITIVO
v62	POSITIVO: è prevista la sola demolizione della struttura in P4 crolli per la CSP.
v63	POSITIVO
v64	POSITIVO
v65	POSITIVO
v66	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità APP e, pertanto, non è ammissibile in quanto in contrasto con la disciplina dell'art.18 delle N.d.A. della CSP e con quanto espresso al Capitolo '8.3 Approvazione degli strumenti urbanistici' della D.d.G.P. 379 d.d.18/03/2022. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto <u>in fase di pianificazione</u> ai sensi della normativa di riferimento.
v67	POSITIVO
v68	POSITIVO
v69	POSITIVO
v70	POSITIVO

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Insedimenti storici

Relativamente alla nuova schedatura condotta per gli insediamenti storici, anche isolati e viali in analogia con quanto evidenziato in sede di conferenza di pianificazione si osserva quanto segue. Preso atto che le schede edificio ripropongono il modello adottato dall'allora ufficio centri storici della provincia, in coerenza con gli indirizzi e criteri generali approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 20116 di data 30 dicembre 1992 e che una prima catalogazione è stata proposta dalla sesta variante al PRG limitatamente all'insediamento storico di Brevine. Considerato che la presente variante estende l'approccio a tutto territorio comunale, si evidenzia la necessità di giustificare quanto operato nella diversa modalità di definizione e attribuzione dei punteggi - rispetto alle indicazioni operative per le schede di rilevazione di cui ai criteri citati - al fine dell'assegnazione della categoria di intervento dimostrandone il ruolo e gli effetti nelle scelte di piano. Si rileva che, in seguito a tale richiesta, viste le ampie possibilità d'intervento previste dall'attuale normativa e dalle scelte di piano, come richiesto in fase di conferenza di pianificazione, sia necessaria a corredo del piano una valutazione degli effetti previsti in funzione degli interventi ammessi sull'edificato interessato dei diversi centri storici. Con l'aiuto di tali elementi è possibile valutare se, ad esempio, la scelta di dare meno valore al criterio della data di costruzione, crei gli effetti attesi e non porti alla perdita dei caratteri precipui dei relativi centri storici.

In particolare si rilevano contrasti nell'aggiunta della presenza di vincoli ai sensi del d.lgs. 42/2004 tra gli elementi che definiscono il punteggio, nell'attribuzione dei punteggi per elemento e nei range di assegnazione della categoria di intervento.

Sulla scorta dei chiarimenti inseriti in relazione illustrativa si evidenzia che la categoria del restauro, nel complesso delle valutazioni, è prevedibile solo per edifici che risultino tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, che di fatto già nel decreto di vincolo configura i limiti degli interventi attuabili e li sottende alla richiesta di un nulla osta del Servizio provinciale di competenza, o per quelli che mantengono integri tutti gli altri parametri che danno punteggio all'interno della scheda. Si ritiene che la tutela affidata allo strumento del PRG, sempre nell'idea condivisa delle scelte a base della variante di piano in oggetto, debba essere possibile anche per edifici, o complessi di edifici o caratteristiche tipologiche di centri storici che già non risultano vincolate ma oggetto di lievi interventi che non li rendono meritevoli di essere mantenuti. Ad esempio si rileva che il punto 7 della scheda, che individua caratteristiche dell'edificio meritevoli di conservazione o miglioramento non viene utilizzato né per l'assegnazione di eventuali punteggi, considerati a carattere straordinario, né ad indicazioni progettuali puntuali che possano veicolare le eventuali possibilità di ampliamento o modifica dell'edificio in altra direzione.

In merito alla necessità di richiamare in ogni caso ad una illustrazione motivata del metodo adottato e degli effetti che ne conseguono con l'applicazione. Si ribadisce quindi che è necessario verificare, tramite ad esempio schemi, documentazione fotografica o elementi che si ritengono idonei, le modifiche che l'applicazione dei criteri adottati può apportare al tessuto edilizio esistente stante le possibilità previste dalle diverse tipologie di intervento previste sulla base delle caratteristiche principali dei centri storici analizzati e delle tipologie edilizie.

Si ritiene opportuno evidenziare che, sulla scorta quanto riportato all'interno dei criteri definiti dalla GP e sopracitati, è necessario definire le modalità di intervento sulla copertura con *"precise indicazioni architettoniche"*

Relativamente a quanto indicato nelle schede edificio al punto "6.note e prescrizioni relative alle modalità di intervento" si prende atto che, come riportato nella Relazione Illustrativa *"le indicazioni contenute al punto 6. delle schede di catalogazione non evidenziate con variante puntuale si riferiscono ad indicazioni già contenute nel PRG in vigore, che sono state confermate senza modifiche."*

Lo stesso si rileva con riferimento ai fronti di pregio e da riqualificare riportati negli elaborati di piano per i quali non si comprende se rappresentano novità introdotte dalla variante in esame o meno.

Si rileva che alcune schede portano elementi tra loro contrastanti, ad esempio la scheda a.3 nella parte di progetto al punto 4 prevede la possibilità di sopraelevazione ma allo stesso tempo non ammette la sopraelevazione.

In merito all'adeguamento all'art. 105 che la variante conduce, oltre alla puntuale indicazione è riportata nelle schede edificio, si chiedeva in conferenza di pianificazione di chiarire anche in relazione quali sono le unità per le quali è stata preclusa la sopraelevazione. Si prende atto che tale indicazione non viene riportata in relazione come richiesto ma nell'elenco schede di catalogazione degli edifici storici.

In merito al richiamo precedente per cui, per tutti gli altri edifici, le disposizioni di cui all'art. 105 si applicano in deroga alle norme e alla disciplina delle categorie d'intervento del PRG ed è alternativa a disposizioni analoghe contenute nei medesimi PRG. si ribadisce quanto disposto all'ultimo capoverso di cui al comma 1 del succitato articolo, in merito alla necessità di subordinare l'intervento al rilascio del parere della CPC. Si riprende quanto riportato in precedenza per quanto disposto all'art. 53 delle norme con la necessità del richiamo relativo alla competenza della CPC, analogo rilievo è posto relativamente al c. 5 dell'art. 50.

In merito alle possibilità di sopraelevazione alternative, ovvero ammesse dal PRG e indicate in scheda edificio, con riferimento agli edifici assoggettati a risanamento conservativo. In fase di conferenza di pianificazione si chiedeva di integrare le considerazioni a supporto di tali facoltà si ribadisce la richiesta di dare evidenza di tali motivazioni all'interno degli elaborati di piano richiamando i limiti di cui agli indirizzi approvati dalla Giunta provinciale che ammettono interventi di recupero dei sottotetti con sopraelevazione da valutarsi puntualmente e in via eccezionali, in base alla forma dell'edificio, al contesto e da disciplinare con precise indicazioni architettoniche

Con riferimento alle possibilità di ampliamento ammesse, si rammenta che per gli edifici censiti nella categoria della ristrutturazione edilizia successivamente alla data del 12 agosto 2015, devono prevalere le disposizioni dell'articolo 77 comma 1 lettera e) della l.p. 15/2015, eventuali disposizioni difformi ma già presenti nella pianificazione vigente andranno demandate a quanto

disciplinato nelle schede degli edifici storici, richiamata la disposizione transitoria dell'articolo 122 comma 8 bis della l.p. 15/2015.

Posto che si condivide la posizione assunta dal comune nell'incentivare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, si chiede in via generale il rispetto delle disposizioni provinciali come da indirizzi e criteri del 1993 e definizioni di cui all'art. 77 della l.p. 15/2015. Si rammenta come sia facoltà del PRG definire scelte di merito a fronte di puntuali disposizioni compiutamente motivate in relazione alle caratteristiche architettonico-compositive del singolo edificio e dell'insediamento storico in cui si inserisce.

Si riportano di seguito ulteriori considerazioni con riferimento alle varianti proposte:

var. v2 in funzione delle considerazioni precedenti e delle possibilità ammesse dalla categoria della ristrutturazione si confermano le perplessità espresse nel precedente parere considerato che l'edificio contribuisce a definire e qualificare lo spazio pubblico antistante ove insiste la fontana censita f.27 e unitamente al limitrofo edificio f.8 rappresenta il nucleo centrale dell'insediamento di Sivrè si esprimono perplessità nel cambio di categoria.

var. v4 e v5, verificate e corrette come richiesto dal Servizio

var. v15, richiamato quanto rilevato per l'edificio schedato g.24 con categoria d'intervento del risanamento conservativo, la variante propone un ampliamento di 200mq di SUN. Posto che l'edificio g.24 si presenta compositivamente finito, che il fronte non può essere oggetto di intervento diverso dal risanamento e che lo stesso non è inserito nel tipico tessuto storico ma appartiene alla tipologia dei viali, si valuti la possibilità di ammettere sul retro una "nuova costruzione". Si ribadisce che il tema è molto delicato nel rapporto tra l'edificio storico e il volume contemporaneo che vi si affianca, sono da valutarsi fin da subito l'entità dell'ampliamento da ammettere e indicazioni progettuali di massima, non si comprende l'aumento della SUN rispetto alla prima adozione considerato l'aumento già indicato dopo la fase di avvio del procedimento di variante, si ritiene che la forma suggerita debba privilegiare il prospetto esistente ponendosi in una posizione di secondo piano ad essa, arretrata e non avanzata rispetto al prospetto esistente.

var. v18, in ragione delle caratteristiche dell'edificio come da elementi portati in evidenza dalla parte analitica della scheda is.35 si rileva la coerenza di tali elementi con le note inserite al punto 6 in seguito a quanto evidenziato in sede di conferenza di pianificazione

var. v30, si esprime perplessità relativamente alla possibilità introdotta all'art. 8.8 di realizzare un manufatto seminterrato nel verde privato storico, tale facoltà risulta in contrasto con la disciplina degli spazi aperti in centro storico, di norma inedificabili, si conferma la richiesta di valutare l'intervento nei termini di quanto ammesso dall'art 58 delle NdA, in relazione a quanto richiesto con lo specifico riferimento normativo

var. v31, condivisa la scelta di confermare per l'edificio scheda a.28 la categoria del risanamento conservativo, non si comprende quanto indicato circa la possibilità di realizzare una veranda sul fronte principale, non è chiaro il rapporto tra l'ampliamento previsto indicato come nuova costruzione dal punto di vista tipologico (rapporto tra copertura e nuovo ampliamento), relativamente agli elementi indicati (veranda).

var. v32, sono interessate le schede edificio d.3 e d.4 – si rileva che la categoria di intervento è stata ricondotta al risanamento conservativo, si ribadisce, in considerazione della continuità del fronte edificato verso la piazza composto dalle due unità, la richiesta di escludere la possibilità di soprizzo anche per la scheda d.3.

var. v38a, v38b, v38c, v39, si prende atto dello stralcio delle varianti v38a, v38b e v38c e la riduzione della var 39 al solo sedime della viabilità

var. v45, posto che tale possibilità non è ammissibile in via generalizzata nelle aree agricole del PUP, si comprende come con specifico riferimento normativo si voglia dare puntuale riscontro all'esigenza manifestata con istanza in fase di avvio del procedimento. Si rileva che le modifiche inserite in sede di adozione definitiva riconducono gli interventi sull'edificio alla categoria R2 con l'inserimento di specifici riferimenti progettuali per le modifiche concesse e la possibilità di realizzare il garage interrato con specifico riferimento normativo.

var v63, possibilità di realizzare un nuovo balcone al primo piano in edificio con categoria di intervento R2, sulla scorta di quanto evidenziato relativamente all'art. 50 delle NdA non si condivide la variante, stante anche la presenza di avvolti a piano terra

var v66 cambio di destinazione di parte dell'area da verde di protezione a verde privato, si evidenzia che la porzione di area scelta si pone sulle visuali principali che definiscono l'area di

verde di protezione per realizzare quanto la norma attualmente esclude a tale scopo, si ritiene che la variante così proposta non possa essere valutata positivamente

var v70 devono essere rese evidenti nella scheda di catalogazione in scheda rispetto alla scheda esistente

relativamente all'immobile catalogato a.19 Saone si rileva una modifica non giustificata e non segnalata nell'assegnazione dei punteggi che influisce in maniera sostanziale sulla di categoria di intervento cui viene assoggettato

var c66 si rileva che le note al punto 6 della sezione progetto sono rimaste incomplete

var c69 e c70 si rileva che tali varianti devono essere in accordo con quanto previsto dalla normativa sul commercio

var c72, si ritiene che la possibilità di sopraelevazione debba essere inferiore e valutata rispetto alle possibilità degli edifici di cui alle schede c.1 e c.2

relativamente alla scheda catalogata d.77 Ville si rileva un'incongruenza nella possibilità di sopraelevazione tra quanto riportato nell'elenco delle schede di catalogazione e quanto ammesso dalla scheda stessa

var c.95 e c.96 in considerazione degli edificati adiacenti si ritiene più indicata la categoria di intervento del risanamento vista la possibilità di sopraelevazione anche in tale categoria, altrimenti l'inserimento di indicazioni specifiche, relative alla tutela dei caratteri storico- tipologici esistenti

var c101 si esprimono le stesse perplessità al cambio di categoria di intervento espresse relativamente alla var v2

var c105 si ritiene che l'altezza individuata per la sopraelevazione debba essere ricondotta a dimensioni più contenute, al fine comunque di rendere abitabile il sottotetto in funzione della presenza, da quanto sembra individuarsi dalle fotografie delle schede e dalla individuazione di 4 piani allo stato esistente; lo stesso per gli edifici individuati dalle schede f.22 e f.24 di Sivrè

var c110 si rileva che la modifica delle coperture non è ammessa all'interno della categoria di intervento del risanamento. Se inteso quale ripristino tipologico è necessario specificare le modalità di attuazione di tale scelta.

Patrimonio edilizio montano

La variante propone la modifica delle possibilità di intervento per alcuni edifici censiti nel patrimonio edilizio montano e delle relative norme di attuazione.

Per quanto attiene il testo normativo si ritiene opportuno venga integrato il rinvio all'art. 104 della l.p. 15/2015 e più in generale aggiornati i contenuti coerentemente alla vigente disciplina provinciale, si citano ad esempio gli artt. 12 e seguenti con particolare riguardo alle definizioni. Si conferma inoltre che gli interventi ammessi all'art. 23, ad esempio per i fori, siano espressi nel rispetto delle categorie di intervento previste nelle schede edificio al fine di una chiara applicazione.

All'art. 7 si rileva la necessità di aggiornare le "zone Urbanistiche" rispetto a quelle previste attualmente dal PRG che possono così trovare riscontro nelle NdA del PRG

Per quanto riguarda le varianti:

var. v11, vengano integrate le ragioni della modifica in quanto in via generale le possibilità di spostamento del sedime per un edificio censito a PEM sono limitate alla consistenza paesaggistica e orografica dei luoghi con particolare riguardo alle penalità CSP. In relazione illustrativa viene integrato quanto richiesto con rappresentazione del nuovo sedime dell'edificio.

var. v21 relativamente alla proposta di stralcio della scheda edificio n. 183 da PEM il comune in risposta ai chiarimenti richiesti nelle controdeduzioni conferma la scelta, ribadendo la mancanza di elementi caratteristici del patrimonio edilizio montano e l'assenza di vincoli di uso agricolo o connessione con aziende agricole.

var. v41, v42, in merito ai richiamati indirizzi e i criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio montano di cui alla delibera GP n. 611 del 22 marzo 2002 precisato come sia facoltà del PRG definire scelte di merito anche in relazione alla ricostruzione o al recupero di ruderi, il Comune in risposta a quanto richiesto conferma "*l'interesse pubblico di carattere generale volto al recupero, ripristino e valorizzazione del patrimonio edilizio montano*" e conferma la presenza di elementi murari tali da consentire la chiara identificazione del manufatto all'interno del documento relativi alle controdeduzioni, si ritiene che quest'ultimo contenuto, sia da riportare anche in relazione illustrativa vista la sua valenza di metodo.

var. v 43 si prende atto dello stralcio di tale variante ma si conferma con riferimento alla viabilità, anche in funzione delle nuove varianti proposte che gli interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale sono effettuati di norma senza la realizzazione di nuove opere di infrastrutturazione come precisato anche nelle NdA del PEM.

var v60 si rileva che l'applicabilità di tale variante è condizionata alla verifica della sussistenza di quanto disposto dalla delibera Comitato Tecnico Forestale n.376 del 18 novembre 1996.

Aree residenziali

Nell'ambito delle considerazioni espresse in relazione con riferimento al dimensionamento residenziale si evidenzia che la variante - nel suo insieme – non produce un incremento delle capacità insediative. Va rilevato però che alcuni tessuti residenziali sono stralciati ai sensi dell'art. 45 e alcune previsioni insediative non hanno trovato attuazione nel termine di efficacia assegnato dall'art. 2.5 delle norme e sono conseguentemente stralciate. Il saldo è dunque determinato da nuove previsioni insediative o da nuovi usi ammessi a destinazioni vigenti:

var. v40, relativamente al rilievo avanzato in fase di conferenza di pianificazione per cui considerato che la destinazione a verde privato non è ricompresa tra quelle propriamente destinate alle funzioni abitative e residenziali è condivisibile ricomprendere il compendio nella corretta destinazione residenziale ma non riconoscervi ulteriori possibilità di sviluppo o ampliamento chiedendo di ricondurre l'area ad una destinazione residenziale di tipo saturo: Si ritiene che questa sia la sede in cui per il Comune è possibile valutare l'eventuale possibilità edificatoria di un lotto e non si comprende il rilievo fatto.

var. v39, è ridotta alla sola viabilità di collegamento

var. v51, la nuova area residenziale interessa una porzione di verde privato che unitamente al verde privato storico contribuisce alla valorizzazione dell'insediamento di Brevine. L'area verde libera, perlopiù interessata da orti, interposta al costruito contribuisce alla definizione caratteristica dell'abitato di Tione, si valuti dunque con attenzione la riduzione degli spazi aperti che contribuiscono alla qualificazione dell'insediamento, con particolare riferimento all'edificato recente. Unitamente a tale rilievo si chiede di integrare le motivazioni a supporto della nuova previsione residenziale, oltre a quanto già evidenziato nelle controdeduzioni ricevute al parere espresso in sede di conferenza di servizi anche nei termini del dimensionamento delle superfici da destinare ad abitazione in sede di relazione.

Aree turistico ricettive

La variante propone alcune puntuali modifiche alle aree del sistema ricettivo, si riportano di seguito alcuni considerazioni e il parere di merito della struttura competente.

var. c9, preso atto della particolare disciplina ammessa dal vigente PRG relativamente alla p.ed. 2010 C.C. Tione, posto che l'edificio ricade in area agricola del PUP, non si ritiene ammissibile l'attività di affittacamere proposta dalla variante. In sede di conferenza di pianificazione considerazione si suggeriva la definizione di una destinazione di zona rispondente all'uso e all'impresa economica insediata eliminando il contrasto con il vigente piano, posizione confermata anche nel parere corrispondente del Servizio turismo e sport. Il Comune ha modificato la destinazione dell'area sulla scorta delle indicazioni del servizio riducendo inoltre la superficie della variante.

var v25, richiesta su istanza dei proprietari, proponenti, prevedeva la modifica della destinazione d'uso della p.ed. 1640, da ricettività alberghiera a zona per attrezzature turistico-ricettive, creando una zona a specifica regolamentazione TR.2 "Garnì Roma", ricompresa nell'art. 25 ter D3.2 Zone per attrezzature turistico-ricettiveifica regolamentazione. Il Garnì Roma si trova all'interno del centro abitato di Tione, in un contesto urbano strutturato. Si ritiene pertanto che la destinazione del fabbricato ricada tra quelle compatibili con l'ubicazione dell'edificio, potendo altresì prevedere limitatamente al piano terra, pubblici esercizi o attività commerciali." In sede di adozione definitiva il comune per la variante v25 ha individuato le destinazioni in coerenza con quanto richiesto dal Servizio Turismo: "Residenziale e al piano terra pubblici esercizi o attività commerciali".

Altre aree del sistema insediativo

var. v17, viene stralciata

v33 e c23, conseguentemente ad alcuni cambi coltura le varianti propongono una destinazione a verde privato. Si prende atto della modifica introdotta che riporta parte delle aree in agricolo locale e parte a verde privato.

var. v36, in area a destinazione residenziale di completamento viene introdotto uno specifico riferimento normativo teso ad ammettere la possibilità di realizzare un garage si prende atto delle modifiche introdotte con il dimensionamento inserito in termini di SUN.

Relativamente ai rilievi portati dal Servizio Agricoltura - Ufficio Economia e Politica Agraria con parere di data 24 gennaio 2023 per cui agli artt. 30 bis e 31 c.3 "si fa riferimento ad "attività commerciali insediabili, limitatamente agli esercizi di vicinato" il Comune specifica i riferimenti specifici alla normativa sul settore commerciale. Si ritiene utile precisare che, sulla scorta dei rilievi del Servizio Agricoltura, i riferimenti normativi citati sono da riportare in funzione di quanto ammesso entro la destinazione urbanistica di zona ai sensi dagli artt. 37 e 38 delle NdA del PUP.

Relativamente ai rilievi portati rispetto alle varianti v7, v12, v20, v23, v26, v27, v29, v42 e v54, Si ribadisce quanto sopra rispetto alle "attività commerciali insediabili". Le varianti v26 e v27 sono state stralciate. Per quanto riguarda le aree oggetto di bonifica la relazione riporta che il Comune provvederà al loro aggiornamento nella prima variante utile.

Altre varianti di interesse pubblico

var. c2, ribadendo che è in capo al comune la verifica di quanto attuato anche in termini di adempimenti di eventuali obblighi convenzionali, relativamente alle aree residenziali escluse dal perimetro del piano attuativo a seguito di intervento edilizio concluso, il comune conferma le scelte portate in prima adozione "*C1 senza incremento di potenzialità edificatoria*". Senza entrare nei contenuti della convenzione si ritiene che lo stralcio delle aree completate non porti alla modifica dei contenuti della stessa portando alla richiesta di modifica della capacità edificatoria.

var. c3, si chiedono elementi a supporto della rettifica dell'errore materiale.

var. c7, in ragione delle dimensioni del parcheggio esistente e della possibilità di ampliamento già prevista, si valuti se ricondurre l'area stralciata a verde privato, anche tenuto conto delle necessità della vicina attività di cui il parcheggio costituisce pertinenza.

var. c10, venga introdotta un destinazione coerente all'intervento edilizio concluso.

var. c14 e c15, venga motivata la ragione dello stralcio dell'area produttiva locale di progetto.

var. c18, la variante prende atto di un parcheggio esistente nella piazza di Cantes, si valuti la possibilità di mantenere la vigente destinazione auspicando un intervento di qualificazione dello spazio pubblico connotato dalla presenza del capitello e della fontana, entrambi elementi di rilievo architettonico.

var. c24, si segnala che è possibile mantenere l'edificio schedato e al contempo la destinazione pubblica.

var c53 si ritiene opportuno sottolineare l'importanza di quanto emerso in rapporto alla Carta delle Risorse idriche e segnalato dal Servizio Geologico evidenziando la necessità di interdire al pascolo le aree indicate dalla carta stessa

var c55 comprendendo la volontà del Comune non si ritiene opportuna la definizione in cartografia di un'area con destinazione a parcheggio pubblico in zona a pascolo del PUP trattandosi inoltre di un'area a parcheggio a servizio di un PEM e quindi regolata dalle stesse norme del PEM, non si comprende inoltre, visto quanto riportato nell'elenco delle varianti in cui non risulta la destinazione a parcheggio, se tale indicazione cartografica sia un refuso

Il Servizio opere stradali e ferroviarie ed il servizio gestione strade in data 27 giugno 2023 (prot. n. 494721) ha reso il seguente parere: "considerando che sono state recepite le prescrizioni nel nostro precedente parere, di cui al prot. 886794 di data 23/12/2022, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto.

• A titolo informativo, si ricorda che la L2/2018 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica" tra le altre cose prevede all'art.8, commi 4 e 5, quanto segue: "4. I comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche." "5. In sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale." Riguardo agli edifici pubblici e di interesse pubblico, questi aspetti sono evidenziati anche nell'allegato A della L.P. 6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile".

Il **Servizio artigianato e commercio** in data 20 giugno 2023 (prot. n. 481324) ha reso il seguente parere: “relativamente alla adozione definitiva della variante al PRG del comune di Tione di Trento, questo Servizio richiama la propria nota prot. n. 864824 dd. 12 dicembre 2022 e conferma che le disposizioni contenute nella parte settima “Urbanistica commerciale” risultano conformi ed adeguate ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm., salvo quanto segue:

- all'articolo 65 la numerazione dei punti inizia dalla lettera e) invece che dalla lettera a);
- all'articolo 69 è rimasto inserito un comma 4 privo di conclusione;
- è necessario stralciare l'articolo 74, il quale deve considerarsi in questa sede un mero refuso, in quanto tale disposizione è stata modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1689 del 6 ottobre 2015. La relativa modifica è già stata correttamente recepita nel PRG all'articolo 74 bis (gli articoli 74 bis e 74 ter dovranno essere rinumerati a seguito dello stralcio dell'articolo 74).”

L'**UMST Soprintendenza per i beni e le attività culturali** in data 20 giugno 2023 (prot. n. 481037) ha espresso il seguente parere: “per quanto di competenza in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio si evidenzia quanto segue. Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

In cartografia nelle tavole del Sistema ambientale e del Sistema Insediativo manca ancora l'individuazione del vincolo sulla p.ed. 93 C.C. Saone relativa alla chiesa di San Giovanni, che ha visto riconosciuta la presenza di interesse ai sensi dell'allora vigente L. 20 giugno 1909 n. 364 Norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti con notifica n. 407 dd. 16 aprile 1923. Tale vincolo non risulta intavolato, ma è considerato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio alla stregua di un vincolo diretto. L'individuazione cartografica di tale vincolo risulta invece nella tavola IS2 relativa all'Insediamento Storico di Saone e dei centri minori.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Gli shapefiles di tutela archeologica Z303, regolarmente aggiornati, sono stati inseriti nella cartografia dei centri storici nel caso della chiesa dell'Assunzione e della chiesa di San Vigilio e nella cartografia Saone - insediativo 2000 nel caso della chiesa di San Brizio. Pur nella consapevolezza della difficoltà dimensionale si chiede se possibile di inserire gli shapefiles anche nelle tavole ambientali, per omogeneità con gli altri piani regolatori provinciali e per evitare fraintendimenti con i progettisti.”

Il **Servizio per il sostegno e l'occupazione e la valorizzazione ambientale** in data 27 giugno 2023 (prot. n. 505502) ha espresso il seguente parere: “si richiama quanto già espresso nel precedente parere d.d. 23/01/2023 prot. 53840 (relativo all'adozione preliminare della ottava variante al PRG. Rif. to delib. Cons. Com. n. 40 di data 11 ottobre 2022 - prat. 2981), di seguito riportato: “...in fregio alla s.p. 222 del Passo Duron, sono presenti due “aree di sosta” attrezzate (una al km 6+000 e una al km 5+500), per le quali lo scrivente Servizio effettua la manutenzione; si chiede venga loro assegnata una destinazione urbanistica di zona che sia coerente con lo status quo di area verde attrezzata.”

Il **Servizio sviluppo sostenibile e aree protette** in data 03 luglio 2023 (prot. n. 514539) ha espresso il seguente parere: “esperita un'attenta disamina della documentazione pervenuta, si comunica quanto segue.

Nel territorio comunale sono presenti le seguenti aree protette:

DENOMINAZIONE	CATEGORIA	CODICE (NATURA 2000)
Parco Naturale Adamello Brenta	Parco Naturale provinciale	-
Adamello	ZSC	IT3120175
Le Sole	ZSC	IT3120154
Tione – Villa Rendena	ZSC	IT3120152
Adamello - Presanella	ZPS	IT3120158
Saone	Riserva locale	-
Sole (A)	Riserva locale	-
Sole (B)	Riserva locale	-
Blano (A)	Riserva locale	-
Blano (B)	Riserva locale	-
Stabl Marc	Riserva locale	-

Saone-pez	Riserva locale	-
Selecce Molina	Riserva locale	-

Nelle tavole cartografiche le aree protette di cui sopra risultano correttamente individuate e rappresentate. Tuttavia si evidenzia come nella legenda delle tavole del sistema ambientale (scala 1:5.000 e 1:10.000) manchino i riferimenti relativi al Parco Naturale Adamello Brenta (afferente alla tipologia dei Parchi naturali provinciali, ref. Z307) e alle riserve locali (ref. Z317) per i quali si richiede l'inserimento nella legenda adottando le campiture standard. Si segnala inoltre che in loc. Laghi di Valbona la poligonazione relativa al Parco Naturale Adamello Brenta esclude erroneamente le aree afferenti agli specchi d'acqua: si chiede di rettificare lo strato informativo utilizzando quello ufficiale.

Nella relazione illustrativa si prende atto delle due varianti che interessano direttamente la ZSC IT3120152 denominata "Tione - Villa Rendena", identificate con i codici v7 e v54, quale aggiornamento del reale stato dei luoghi.

Nelle norme di attuazione, con riferimento all'art. 17 bis "Aree a Parco naturale" si richiede che l'attuale comma numerato 4.4 venga estratto con attribuzione della numerazione di comma 5. Nello stesso si richiede di esplicitare i riferimenti del vigente piano di parco, ovvero la Variante 2018 al Piano del Parco, approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2029 del 13 dicembre 2019 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 dicembre 2019 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, vigente a partire dal 20 dicembre 2019.

All'art. 38 "Aree di protezione paesaggistica", comma 1) lettera B) correggere la denominazione delle "riserve naturali" in "riserve naturali provinciali".

Relativamente agli artt. 38.2 "B. Tutela paesaggistica naturalistica" e 38.3 "C. Tutela paesaggistica naturalistica locale", con specifico riferimento alla disciplina delle "Riserve locali", si richiede un riordino generale al fine di chiarire l'identità e il regime vincolistico associato a tali aree protette. Peraltro, si ricorda che ai sensi degli artt. 45 e 46 della Legge Provinciale 23 maggio 2007, n.11, nelle riserve locali, ovvero aree umide di interesse locale gestite dall'amministrazione comunale territorialmente competente per il tramite del proprio PRG, risultano vietate le seguenti attività:

- ogni forma di discarica o di deposito di rifiuti solidi e liquidi o di altri materiali di qualsiasi genere;
- gli scavi, i cambiamenti di coltura e le opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
- la coltivazione di cave e torbiere. Inoltre, all'art. 38.2 si richiede lo stralcio de [...] "fatti salvi gli interventi gestiti dal Servizio rete natura della PAT."

All'art. 41.6 "Aree protette Rete Natura 2000: Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC)", al comma 1 aggiungere il riferimento alla Direttiva 2009/147/CE.

Nell'allegato B "Elenco delle riserve locali (ex biotopi) individuati dal PUP e riportati nel PRG" risultano mancanti le due seguenti riserve locali, sebbene correttamente riportate nelle tavole cartografiche del sistema ambientale:

- Saone-pez | Sarca | 480 m slm | 2,2 ha | bosco giovane di salice ontano
- Selecce Molina | Sarca | 495 m slm | 5,45 ha | ontaneta adulta

Tutto ciò premesso, il parere su questa variante al piano regolatore generale del Tione di Trento è positivo, ma condizionato all'inserimento di quanto sopra richiesto."

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

Il **Servizio Appa – settore qualità ambientale** in data 19 giugno 2023 (prot. n. 476520) ha reso il seguente parere: "nella suddetta adozione definitiva al PRG sono state accolte le osservazioni fatte in prima adozione e sono state aggiunte alcune piccole variazioni cartografiche e/o errori materiali che però non interferiscono con le matrici ambientali di competenza di codesto Settore. Si ritiene opportuno ricordare l'importanza del rispetto delle fasce tampone della vegetazione riparia secondo le Norme recepite con particolare riferimento alle aree di protezione fluviale della funzionalità ecologica da applicare nel caso in cui vi siano delle nuove interferenze. Con tali premesse si esprime parere positivo all'adozione definitiva del PRG in oggetto."

Verifica rispetto al PTC

In merito a quanto evidenziato con parere di data 07 12 2022, dalla **Comunità delle Giudicarie** relativamente alle "1. Aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole e agricole di pregio: la cartografia non riporta l'ambito ecologico che collega il biotopo in loc. Le Sole con il sito Natura 2000 in loc. Daè." si rileva che in cartografia, come riportato nelle controdeduzioni, è stata inserita la fascia di collegamento tra le ZSC- 2 e ZSC-3.

Per quanto concerne la nota per cui "in area boscata sono state rilasciate autorizzazioni per cambi coltura che non trovano riscontro nelle cartografie ..." la Relazione riporta che il Comune demanda ad una prossima variante sostanziale l'adeguamento dei cambi di coltura al fine di dare la possibilità di presentare osservazioni nel periodo di pubblicazione.

Relativamente al punto “2. Aree del settore commerciale: al fine dell’integrazione delle norme di attuazione del PRG si evidenzia che l’art. 2 delle norme di attuazione del piano stralcio per le aree del settore commerciale del PTC ...” è stata inserita una norma di coordinamento con il PTC sulla scorta dell’articolo delle NdA del piano stralcio indicato.

Norme tecniche di attuazione

In considerazione delle modifiche introdotte al **testo normativo** si riportano di seguito alcune osservazioni:

- art. 29bis, 29ter, 31, 32, 33 in merito alla disciplina degli edifici esistenti aventi funzioni diverse da quelle agro-silvo- pastorali, confermando che non è condivisibile una norma univoca, si ribadisce che, oltre alle modifiche introdotte a seguito del verbale redatto in sede di conferenza di pianificazione l’articolo 112 della l.p. 15/2015 individua l’obbligo dei PRG di definire i limiti di tali interventi al fine di ammettere l’applicazione della norma in forma espressa anche in termini di funzioni ammissibili e ammissione del cambio di destinazione d’uso.
- Ove sussista l’esercizio dell’attività agricola, per quanto riguarda gli ampliamenti ammessi si richiamano i limiti previsti dall’articolo 77 della l.p. 15/2015 e quanto stabilito in via transitoria dall’articolo 122 comma 8bis della stessa l.p. 15/2015. Come detto gli ampliamenti così definiti possono essere applicati solo ad edifici a destinazione agricola produttiva e non all’abitazione del conduttore agricolo.
- art.33 si richiama la necessità di fare riferimento , per le aree a bosco e pascolo agli artt. 39 e 40 del PUP. Per quanto riguarda il comma 1 nel paragrafo relativo agli interventi sui ruderi non si comprende il riferimento all’art. 52.
- art. 30 c. 5 si rileva che la destinazione di riferimento dell’area ai fini della definizione dell’unità abitativa è quella delle aree agricole, ammessa quindi nei limiti e dimensioni ai sensi dell’art. 37 c. 4 lett. a) delle norme del PUP, dell’art. 112 della l.p. 15/2015 e dell’art. 80 del RUEP;
- art. 50 c. 7 lett. c) si ribadisce che venga esclusa la possibilità di ammettere “comunque” - ovvero al netto delle indicazioni correttamente riportate nel testo – l’apertura di nuovi fori “nel caso di completamento”;
- art 50 lett j) relativamente alla possibilità generica di realizzazione di nuovi balconi in contrasto con la categoria di intervento: si rileva che ne è stata limitata la possibilità ai soli fronti prospicienti su cortili privati; si ritiene tale debba includere anche i ballatoi aggiunti all’articoli in fase definitiva. Si conferma la difficoltà di valutazione in senso positivo di tale ampliamento delle possibilità all’interno della categoria d’intervento normata dall’articolo 50 ed in contrasto con essa. Pur se limitatamente ai fronti prospicienti spazi privati, non definisce parametri di carattere paesaggistico o tipologico rispetto agli insediamenti in cui si pongono. Si ritiene che tale modifica non sia supportata da una valutazione che consideri le risposte attese dall’applicazione di tale norma.
- art. 51, comma 2 p.to 4) si ribadisce che negli insediamenti storici non è ammessa la demolizione con ricostruzione su diverso sedime;

Relativamente agli elaborati cartografici si segnalano alcune differenze rispetto al piano vigente, si riportano alcuni esempi:

- L’area a cava nel territorio di Saone non è stata rappresentata – si osserva comunque che la stessa non risulta presente nei dati PAT;

Conclusioni

Considerato quanto sopra, si richiede che la documentazione di piano sia integrata e modificata in base alle osservazioni di cui alla presente nota. Si sospende pertanto l’iter di approvazione da parte della Giunta provinciale della Ottava variante 2022 al PRG del Comune di Tione di Trento.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La

firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio**

Via Mantova 67 - 38122 Trento

T +39 0461 497010-7044

F + 39 0461 497079

pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

web www.urbanistica.provincia.tn.it

AL COMUNE DI TIONE DI TRENTO

e, p.c. dott. Roberto Andreatta
Dirigente generale di dipartimento
Dipartimento territorio e trasporti, ambiente,
energia, cooperazione
SEDE

S013/2022/18.2.2-2022-171/CZ-GBE

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: **Comune di TIONE DI TRENTO**: Ottava variante 2022 al Piano regolatore generale – (pratica 2981) Rif. Delib. Cons. n. 40 del 11 ottobre 2022 – adozione preliminare e Rif. delib. Cons. n. 20 del 25 maggio 2023 – adozione definitiva.
Seconda sospensione post-adozione

Premessa

In data 11 ottobre 2022 con deliberazione consiliare n. 40, il Comune di Tione di Trento ha adottato in via preliminare la presente variante sostanziale al PRG.

Le previsioni urbanistiche sul territorio vengono aggiornate e integrate mediante l'introduzione di alcune modifiche puntuali su istanza privata e su iniziativa pubblica.

La sopra richiamata variante al PRG è pervenuta al Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio in data 28 ottobre 2022, ed è stata esaminata nella Conferenza di pianificazione tenutasi in data 18 gennaio 2023. Il relativo verbale n. 02/2023 è stato trasmesso al Comune di Tione di Trento in data 26 gennaio 2023, con nota prot. 71425.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 25 maggio 2023 il Comune di Tione di Trento ha adottato in via definitiva la variante al PRG in oggetto, integrando la documentazione di piano in base alle osservazioni espresse dai Servizi provinciali a seguito della conferenza di pianificazione, fornendo le necessarie controdeduzioni laddove l'Amministrazione comunale ha ritenuto di confermare, modificare o stralciare le scelte formulate in prima adozione, come evidenziato nella relazione illustrativa integrata con la seconda adozione del piano.

La documentazione di piano adottato in via definitiva è pervenuta al Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio in data 25 maggio 2023 con prot. 401515, successivamente integrata in data 27 giugno 2023 per la presenza di errori materiali.

L'iter è stato sospeso in data 13 luglio 2023 alla nota prot. 547342 con richiesta di integrazioni consegnate in data 18 luglio 2023 tramite interoperabilità alla nota prot. 557741.

La documentazione è stata esaminata relativamente alla verifica preventiva degli strumenti urbanistici ed alle interferenze con la Carta di sintesi della pericolosità nelle Conferenze di Servizi tenutesi in data 04 luglio 2023 e 27 luglio 2023.

In data 11/08/2023 è stato trasmesso parere con nota prot. 621958 relativamente alla documentazione di piano ricevuta con richiesta di integrazioni.

In data 12/10/2023 sono stati consegnati tre studi di compatibilità di cui alla nota prot. 767678.

Con nota prot. 796018 del 24/10/2023 si comunicava al comune la richiesta di integrazione della documentazione confermando la sospensione del procedimento

In data 07/11/2023 sono state trasmesse due note integrative agli studi di compatibilità di cui al prot. 829256.

La documentazione relativa a tali studi di compatibilità è stata esaminata relativamente alla verifica preventiva degli strumenti urbanistici ed alle interferenze con la Carta di sintesi della pericolosità nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 10 novembre 2023.

La documentazione di piano modificata a seguito del parere di cui alla nota prot. 621958 dell'11/08/2023 è pervenuta al Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio in data 05 dicembre 2023 con prot. 401515 relativamente alla quale si esprimono le seguenti valutazioni.

Obiettivi della variante

Gli obiettivi della presente variante, individuati nella documentazione di piano comprendono il completamento della nuova catalogazione degli edifici storici iniziata con la variante 2017 limitatamente all'insediamento di Brevine, l'aggiornamento dell'apparato normativo al fine di ammettere una pluralità di interventi sul patrimonio edilizio esistente limitando nuovo consumo di suolo, il ridisegno delle destinazioni urbanistiche conseguentemente alla rinnovata base catastale e rispondere alle istanze private presentate nel periodo di cui all'art. 37 c. 1 della l.p. 15/2015 relativamente a destinazioni residenziali, a possibilità di intervento in centro storico e sul patrimonio edilizio montano. Sono altresì rappresentate alcune varianti rispondenti alle esigenze espresse dall'amministrazione in termini di opere pubbliche, più in generale al fine di dare attuazione ad alcune previsioni del vigente piano, anche con il recepimento dei cambi cultura completati.

Elementi della variante

I documenti di piano si compongono della Relazione Illustrativa integrata dalla rendicontazione e degli allegati relativi alle valutazioni sui centri storici, delle norme di attuazione nei testi coordinato e di raffronto, dall'elenco della varianti, dall'elenco degli edifici storici con sintesi dei dati relativi a parametri di valutazione, possibilità di ampliamento e tipologia di intervento ammesso, dalle schede dei centri storici oggetto di variante su proposta dei proprietari, le schede di tutti i centri storici aggiornate, dagli elaborati cartografici distinti in sistema insediativo, sistema ambientale, insediamenti storici e raffronti, l'elenco delle osservazioni pervenute in fase di pubblicazione con relative valutazioni, gli studi di compatibilità relativi alle variante v41, v13, v30-v31 e c9. Relativamente ai PEM sono allegate le norme di attuazione nei testi coordinato e di raffronto e le schede del PEM oggetto di modifica.

Usi civici

La variante in oggetto interessa beni gravati da uso civico amministrati dall'A.S.U.C. di Saone conseguentemente, ai sensi dell'art. 18 della l.p. 6/2015 la relazione e la deliberazione consiliare di prima adozione riportavano le aree oggetto di modifica e illustrando il procedimento ai fini dell'espressione del parere da parte dell'organo competente. In fase di adozione definitiva è stato acquisito ed inserito nella "*Relazione illustrativa*" il parere positivo dall'ASUC di Saone competente in merito ai beni di uso oggetto di variante.

Si rilevava che in adozione definitiva erano state inserite varianti riferite a beni di uso civico afferenti alla frazione di Tione. Nella delibera di adozione definitiva della variante il Consiglio esprimeva parere favorevole alle stesse.

Valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015

La deliberazione di adozione definitiva rendeva atto che a seguito di autovalutazione della variante 2022 al Piano Regolatore Generale, di cui all'articolo 20 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 s.m.i., come risulta dalla *"Relazione illustrativa e Rendicontazione urbanistica" "le varianti puntuali al Piano Regolatore Generale escludano in prospettiva l'insorgere di effetti ambientali significativi"*.

Il capitolo "rendicontazione urbanistica" della Relazione Illustrativa da atto che *"Per tutti gli elementi di piano, redatti ai sensi del D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg, si attesta che le previsioni contenute nella ottava variante al PRG 2022 sono da considerarsi compatibili con la tutela dell'ambiente ove tutte le scelte operate risultano, fra le diverse ipotesi o soluzioni alternative, le migliori applicabili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile, che miri alla fruizione delle risorse territoriali, alla loro riqualificazione ed ottimizzazione, confermando un elevato grado di tutela su tutte le aree, con particolare riferimento a quelle ancora oggi non destinate all'insediamento, tenendo in considerazione anche la vitale azione e presenza dell'uomo all'interno del territorio comunale"* ed in seguito *"le modifiche al quadro pianificatorio introdotte per l'adozione definitiva, non mutano le condizioni che hanno portato al quadro valutativo della variante che viene confermato"*.

Verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità

Per quanto rileva le osservazioni seguite alla conferenza di servizi del 27 luglio viene esplicitato da parte del Comune che tutte le varianti introdotte con la Variante 2022 rispettano i criteri riportati in sede di conferenza dai Servizi e per quanto riguarda le norme e le prescrizioni di carattere generale il PRG risulta essere adeguato.

Si riporta quanto integrato dal Comune a seguito del parere inviato in data 11/08/2023.

Relativamente alla variante v11 il Servizio Geologico rimandava al rispetto di quanto indicato all'art. 17 delle NdA della CSP in fase progettuale. È stato introdotto nelle NdA uno specifico riferimento normativo per precisare le modalità operative dell'intervento.

- Relativamente alle varianti v12 e v33 il Servizio Foreste, sentito per le vie brevi, conferma il parere negativo portato in fase adozione preliminare e confermato in sede di adozione definitiva.

- Relativamente alla variante v37 si prende atto come confermato dal Comune che le *"precauzioni descritte nel parere sono già confermate nelle NdA di Variante"*

- Relativamente alla variante v41 viene confermato dal Comune che *"si prende atto del parere positivo con prescrizione e si conferma la variante v41 integrando le norme di attuazione (art. 18 SCI n. 1) con quanto richiesto"*. La prescrizione è stata inserita nel NdA

- Relativamente alla variante c7 il comune richiama il riferimento alle norme della CSP inserito nell'art. 2.2 delle NdA ed inserisce per questa variante uno specifico riferimento normativo.

- Relativamente alla variante c26 il comune inserisce uno specifico riferimento normativo con riferimento all'art. 16 delle NdA della CSP..

- Relativamente alla variante c53 il comune precisa *"che l'area di tutela assoluta, regolarmente recintata e segnalata all'interno della quale è vietato il pascolo e la stabulazione rimane comunque all'esterno della zona pascolo. Per la parte di pascolo interessata dalla zona di rispetto idrogeologico si evidenzia che la norma non vieta in termini assoluti il pascolo, ma solo la stabulazione che possa compromettere la risorsa idrica. Al fine di garantire il rispetto della normativa di riferimento approvata unitamente alla Carta delle risorse idriche con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008 e succ. mod ed int. si prevede l'inserimento del nuovo articolo 32.1, comma 10, richiamato in cartografia con specifico riferimento normativo"*.

- Per le seguenti varianti relative agli edifici esistenti all'interno del centro storico di Saone interessati dal cambio di categoria da R2 risanamento a R3 ristrutturazione o da R1 restauro a R2 risanamento (c56, c57, c58, c59, c60, c61, c62, c63, c65, c66, c67, c68) il Servizio Bacini montani in sede di conferenza di Servizi il 27 luglio 2023 rilevava "che la variante che prevede il cambio di categoria di intervento si localizza in area a penalità APP della CSP per fenomeni alluvionali; pertanto, evidenzia che l'eventuale fase progettuale dovrà essere supportata da studio di compatibilità redatto

secondo quanto disposto dall'art.18 delle N.d.A. della CSP” Per tutte queste varianti viene riportato che valgono le norme di cui all'art. 2.2 delle NdA relative al rispetto dei contenuti della carta di sintesi della pericolosità.

- Per le varianti c71 e c72 si comprende che viene confermato dal Comune quanto riportato per le varianti relative agli edifici esistenti all'interno del centro storico di Saone interessati dal cambio di categoria da R2 risanamento a R3 ristrutturazione o da R1 restauro a R2 per cui valgono le norme di cui all'art. 2.2 delle NdA relative al rispetto dei contenuti della carta di sintesi della pericolosità.

- La variante c117 per cui in sede di conferenza di pianificazione veniva chiesto lo studio di compatibilità in funzione degli interventi ammessi viene stralciata con ripristino della categoria di intervento R2 del PRG in vigore, non vengono aggiunte norme specifiche per la sopraelevazione ma è ammessa la sopraelevazione ai sensi dell'art. 105

- Per la variante c118 si comprende che viene confermato dal Comune quanto riportato per le varianti relative agli edifici esistenti all'interno del centro storico di Saone interessati dal cambio di categoria da R2 risanamento a R3 ristrutturazione o da R1 restauro a R2 per cui valgono le norme di cui all'art. 2.2 delle NdA relative al rispetto dei contenuti della carta di sintesi della pericolosità.

- La variante c119 viene stralciata riportando la categoria d'intervento a R2

- Per la successiva variante v66 il Comune riporta come per tale variante possa essere superato il parere negativo in considerazione del fatto che essa *“è finalizzata ad ammettere esclusivamente la realizzazione della costruzione accessoria. Tale intervento è esente dalla necessità di predisporre lo studio di compatibilità come precisato nell'allegato C della Del GP 1317/2020 come modificato dalla del GP 379/2022.”* per cui precisa che *“La cartografie e norme di piano vengono integrate con uno specifico riferimento normativo per precisare questo limite di utilizzo delle aree. (escludendo quindi volumi interrati o altre tipologie di manufatti pertinenziali)”*.

- A seguito di Conferenza di servizi tenutasi in data 10 novembre 2023 si sono espressi i servizi competenti per la verifica degli studi di compatibilità post adozione definitiva (PRAT. 2981). *Il Servizio Bacini montani rimanda a quanto espresso nelle Conferenze dei Servizi relative alle precedenti adozioni per quanto concerne le note introduttive a carattere generale e per quanto espresso per le singole varianti non oggetto di valutazione nella presente Conferenza dei Servizi e commentate nella tabella che segue.*

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
Studio di compatibilità V13	Il Servizio Bacini montani, condivide le analisi e le valutazioni contenute nello studio di compatibilità d.d. ottobre 2023 a firma del dott. geol. Silvio Alberti, in collaborazione con l'ing. Christian Tiso e l'ing. Debora Gasperi, ritiene la variante ammissibile . Nello studio viene analizzata la criticità dell'area d'interesse legata al reticolo idrografico: vengono individuati 3 bacini idrografici principali che, in caso di eventi di precipitazione intensa, possono attivare fenomeni di colata di detrito e/o piena iperconcentrata (Rio del Cioc (Bacino 2) e il suo affluente di sx (Bacino 1), Rio del Rì (Bacino 3). In base alle simulazioni effettuate, l'area oggetto di variante non è interessata dall'evento per nessuno dei tempi di ritorno considerati (Tr=30, 100, 200) in quando la sponda sinistra del rio Cioc, a valle dell'attraversamento, risulta sufficiente a contenere il flusso. Inoltre, la particella 293/1 si colloca in posizione elevata rispetto all'alveo. Il flusso dovrebbe di fatto risalire la strada e una scarpata di oltre 3 m per raggiungere l'area. Tuttavia, non potendosi escludere scenari difficilmente prevedibili come l'ostruzione dell'alveo principale da parte di un grosso masso e/o piante d'alto fusto; questo, specie nella parte apicale del conoide, nello studio si ritiene opportuno assegnare alla zona di interesse una classe di pericolosità residua bassa (HR2), che si traduce in una <u>penalità trascurabile P1</u> .
Studi di compatibilità V30 - V31	Il Servizio Bacini montani, condivide le analisi e le valutazioni contenute nello studio di compatibilità d.d. ottobre 2023 a firma del dott. geol. Alberti Silvio in collaborazione con l'ing. Christian Tiso e l'ing. Debora Gasperi e preso atto della successiva nota integrativa d.d. novembre 2023 (prot. 829256) a cura dei medesimi professionisti, ritiene le varianti ammissibili, subordinatamente all'accoglimento delle misure di mitigazione a carattere costruttivo-localizzativo indicate nei documenti citati, in modo particolare nelle integrazioni. Sottolinea che, la fase progettuale dovrà recepire, dettagliare e definire in modo puntuale tali indicazioni. Nello studio viene analizzata la pericolosità di natura alluvionale gravante sull'area di variante: sono stati identificati tre bacini idrografici principali che, in caso di eventi di precipitazione intensa, possono attivare fenomeni di colata di detrito e/o piena iperconcentrata (bacino del rio del Cioc, del suo affluente sx e il bacino di

	piccole dimensioni del rio del Ri). In base alle simulazioni effettuate, la p.ed. 39 e la p.f. 31/2 sono interessate dal fenomeno per tutti i tempi di ritorno con tirante inferiore a 0.20 m e deposito massimo di circa 0.30 m. L'area d'interesse è stata classificata quale "Area a pericolosità media (H3)", che si traduce in un grado di <u>penalità P3</u> . Tale classificazione, con la quale il Servizio concorda, non è attribuibile all'intensità dell'evento (infatti tirante e velocità sono ridotti), ma bensì alla frequenza con cui questi possono verificarsi, ovvero già per un evento trentennale.
Studio di compatibilità C9	Il Servizio Bacini montani, condivide le analisi e le valutazioni contenute nello studio di compatibilità d.d. ottobre 2023 a firma del dott. geol. Silvio Alberti in collaborazione con l'ing. Christian Tiso e l'ing. Debora Gasperi e preso atto della successiva nota integrativa d.d novembre 2023 (prot. 829256) a cura dei medesimi professionisti, ritiene <u>la variante ammissibile, subordinatamente all'accoglimento delle misure di mitigazione a carattere gestionale</u> specificate nei documenti citati, volte a limitare/interdire la fruizione delle aree pertinenziali dell'edificio in caso di eventi meteorici intensi. Sottolinea che spetta all'ente gestore dell'edificio individuare le condizioni e le modalità per l'attuazione di tali misure a carattere gestionale. Nello studio di compatibilità viene analizzata la criticità legata al reticolo idrografico nell'area d'interesse; nello specifico, sono stati identificati due bacini idrografici principali che, in caso di eventi di precipitazione intensa, possono attivare fenomeni di trasporto solido intenso/piena iperconcentrata. Le simulazioni effettuate attestano che l'area di variante è interessata dall'erosione dei rivi per tutti i tempi di ritorno anche se con intensità del fenomeno basse sia in termini di tirante che di velocità; l'edificio è interessato marginalmente e con intensità molto limitate. Peggiora, ma sempre con intensità limitate, è la situazione delle aree pertinenziali, per le quali è, per tale motivo, prescritta l'adozione delle misure a carattere gestionale citate. L'intensità del fenomeno riscontrata in relazione alla sua probabilità di accadimento porta ad individuare per l'area di variante una <u>penalità P3</u> .

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Insedimenti storici

Rilievo precedenti pareri	<u>Modifiche effettuate a riscontro del parere / ulteriori indicazioni</u>
Preso atto che le schede edificio ripropongono il modello adottato dall'allora ufficio centri storici della provincia, in coerenza con gli indirizzi e criteri generali approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 20116 di data 30 dicembre 1992 e che una prima catalogazione è stata proposta dalla sesta variante al PRG limitatamente all'insediamento storico di Brevine. Considerato che la presente variante estende l'approccio a tutto territorio comunale, si evidenzia la necessità di giustificare quanto operato nella diversa modalità di definizione e attribuzione dei punteggi - rispetto alle indicazioni operative per le schede di rilevazione di cui ai criteri citati - al fine dell'assegnazione della categoria di intervento dimostrandone il ruolo e gli effetti nelle scelte di piano. Si rileva che, in seguito a tale richiesta, viste le ampie possibilità d'intervento previste dall'attuale normativa e dalle scelte di piano, come richiesto in fase di conferenza di pianificazione, sia necessaria a corredo del piano una valutazione degli effetti previsti in funzione degli interventi ammessi sull'edificio interessato dei diversi centri storici. Con l'aiuto di tali elementi è possibile valutare se, ad esempio, la scelta di dare meno valore al criterio della data di costruzione, crei gli effetti attesi e non porti alla perdita dei caratteri precipui dei relativi centri storici.	Sulle schede edificio sono stati aggiunti i fronti di pregio, estesi con questa variante anche agli altri centri storici oltre a Brevine per cui erano stati introdotti nel 2017.
Sulla scorta dei chiarimenti inseriti in relazione illustrativa si evidenzia che la categoria del restauro, nel complesso delle valutazioni, è prevedibile solo per edifici che risultino tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, che di fatto già nel decreto di vincolo configura i limiti degli interventi attuabili e li sottende alla richiesta di un nulla osta del Servizio provinciale di competenza, o per quelli che mantengono integri tutti gli altri parametri che danno punteggio all'interno della scheda.	In risposta a quanto sopra evidenziato è stato tolto il riferimento al vincolo quale elemento che determina punteggio nella schedatura
Si ritiene che la tutela affidata allo strumento del PRG, sempre nell'idea condivisa delle scelte a base della variante di piano in oggetto, debba essere possibile anche per edifici, o	<u>Relativamente a quanto richiesto, anche considerando quanto prodotto ai fini della</u>

<p>complessi di edifici o caratteristiche tipologiche di centri storici che già non risultano vincolate ma oggetto di lievi interventi che non li rendono meritevoli di essere mantenuti.</p>	<p><u>comprensione del metodo adottato che predilige aspetti ulteriori rispetto a quelli previsti dai Criteri del 1993, sempre in considerazione della volontà di evitare l'abbandono dei centri storici, non si comprende perché, alla luce di tutte le valutazioni riportate, nei pochi casi in cui i punteggi assegnati nelle schede - rimodulati secondo l'aggiornamento apportato dalla presente variante - conducano a valori che portano alla categoria del restauro e quindi portatori di valori nella direzione scelta dalla variante vedano comunque assegnata come categoria di intervento il risanamento conservativo.</u></p>
<p>Relativamente a quanto previsto al punto 7 della scheda, che individua caratteristiche dell'edificio meritevoli di conservazione o miglioramento utilizzabili per l'assegnazione dei punteggi</p>	<p>viene specificato dal Comune che le schede di catalogazione sono state controllate ed ampliate con i dati relativi agli elementi architettonici particolari, utilizzati in alcuni casi quali elementi di indirizzo progettuale.</p>
<p>In merito alla necessità di richiamare in ogni caso ad una illustrazione motivata del metodo adottato e degli effetti che ne conseguono con l'applicazione per valutare le modifiche che l'applicazione dei criteri adottati può apportare al tessuto edilizio esistente</p>	<p>sono stati inseriti due allegati alla relazione illustrativa di cui il primo riporta, in verifica all'attuazione del PGTIS 2017 per l'abitato di Brevine, l'elenco degli interventi realizzati in vigenza delle norme introdotte con la VII variante al PRG che vedeva la modifica della schedatura dello stesso abitato ed una selezione fotografica degli edifici oggetto di tali interventi . Il secondo allegato compara in percentuale il numero degli edifici soggetti a risanamento e ristrutturazione rispetto al totale degli edifici fra i diversi nuclei abitati ed il totale.</p>
<p>Si ritiene opportuno evidenziare che, sulla scorta quanto riportato all'interno dei criteri definiti dalla GP e sopraccitati, è necessario definire le modalità di intervento sulla copertura con "<i>precise indicazioni architettoniche</i>".</p>	<p>Relativamente a quanto richiesto in questo punto si riscontra che, in sede di elaborazione delle schede relative agli edifici, in alcuni casi, sono stati inseriti riferimenti puntuali alle tipologie di intervento ammissibile in considerazione delle caratteristiche dell'edificio.</p>
<p>Relativamente a quanto indicato nelle schede edificio al punto "6.note e prescrizioni relative alle modalità di intervento"</p>	<p>si prende atto che, come riportato nella Relazione Illustrativa "<i>le indicazioni contenute al punto 6. delle schede di catalogazione non evidenziate con variante puntuale si riferiscono ad indicazioni già contenute nel PRG in vigore, che sono state confermate senza modifiche.</i>"</p>
<p>Con riferimento ai fronti di pregio e da riqualificare riportati negli elaborati di piano per i quali non si comprendeva se rappresentassero novità introdotte dalla variante in esame o meno.</p>	<p>Si riprende quanto risposto al precedente parere e si prende atto che del fatto che "<i>I fronti di pregio sono stati inseriti sulla base delle valutazioni della caratterizzazione del fronte estendo la loro applicazione oltre all'insediamento storico di Brevine dove già erano presenti a seguito della variante 2017. Non si è ritenuto necessario introdurre</i></p>

	<p><i>varianti puntuali corrispondenti ai fronti di pregio in quanto la previsione non risulta sostanziale rispetto al quadro normativo del PRG in vigore per gli edifici già assoggettati a risanamento. In adozione definitiva si provvede ad inserire l'indicazione del fronte di pregio all'interno della scheda di catalogazione e nelle elenco schede di catalogazione edifici storici".</i></p> <p>Considerandola quindi una novità rispetto al PRG vigente, individuati dalla VI variante al PRG per il solo abitato di Brevine non evidenziata ora come variante per gli altri centri.</p>
<p>In merito all'adeguamento all'art. 105 che la variante conduce, oltre alla puntuale indicazione è riportata nelle schede edificio, si chiedeva in conferenza di pianificazione di chiarire anche in relazione quali sono le unità per le quali è stata preclusa la sopraelevazione.</p>	<p>Si prende atto che tale indicazione non viene riportata in relazione come richiesto ma nell'elenco schede di catalogazione degli edifici storici e che indicazione specifica relativamente alla possibilità di intervento ai sensi dell'art. 105 è esplicitata nelle schede di catalogazione alla riga 4,1 della sezione di progetto in coerenza con le indicazioni dell'elenco sintetico, "con la precisazione della applicabilità o meno della deroga prevista dall'art. 105 della L.P. 15/2015"</p>
<p>var. v2 in funzione delle considerazioni precedenti e delle possibilità ammesse dalla categoria della ristrutturazione si confermano le perplessità espresse nel precedente parere considerato che l'edificio contribuisce a definire e qualificare lo spazio pubblico antistante ove insiste la fontana censita f.27 e unitamente al limitrofo edificio f.8 rappresenta il nucleo centrale dell'insediamento di Sivrè si esprimono perplessità nel cambio di categoria.</p>	<p>Relativamente al rilievo fatto si prende atto che la variante viene mantenuta e la scheda edificio integrata al punto 6 della sezione progetto con note e prescrizioni relative alle modalità di intervento in relazione all'affaccio sulla piazza.</p>
<p>var. v15, richiamato quanto rilevato per l'edificio schedato g.24 con categoria d'intervento del risanamento conservativo, la variante propone un ampliamento di 200mq di SUN. Posto che l'edificio g.24 si presenta compositivamente finito, che il fronte non può essere oggetto di intervento diverso dal risanamento e che lo stesso non è inserito nel tipico tessuto storico ma appartiene alla tipologia dei viali, si valuti la possibilità di ammettere sul retro una "nuova costruzione". Si ribadiva che il tema è molto delicato nel rapporto tra l'edificio storico e il volume contemporaneo che vi si affianca, ritenendo che la forma suggerita dovesse privilegiare il prospetto esistente ponendosi in una posizione di secondo piano ad essa, arretrata e non avanzata rispetto al prospetto esistente.</p>	<p>In risposta a quanto riportato viene modificata la forma per la realizzazione del nuovo fabbricato arretrato rispetto al fronte di pregio.</p>
<p>var. v18, in ragione delle caratteristiche dell'edificio come da elementi portati in evidenza dalla parte analitica della scheda is.35 si rileva la coerenza di tali elementi con le note inserite al punto 6 in seguito a quanto evidenziato in sede di conferenza di pianificazione.</p>	<p>La scheda edificio porta i vincoli ai fronti di pregio e ad altri elementi di facciata,</p>
<p>var. v30, si esprimono perplessità relativamente alla possibilità introdotta all'art. 8.8 di realizzare un manufatto seminterrato nel verde privato storico, tale facoltà risulta in contrasto con la disciplina degli spazi aperti in centro storico, di norma inedificabili, si conferma la richiesta di valutare l'intervento nei termini di quanto ammesso dall'art 58 delle NdA, in relazione a quanto richiesto con lo specifico riferimento normativo.</p>	<p>La variante viene confermata riscontrando la difficoltà di applicare l'art, 58 per l'orografia del terreno.</p>
<p>var. v31, <i>condivisa la scelta di confermare per l'edificio scheda a.28 la categoria del risanamento conservativo, non si comprende quanto indicato circa la possibilità di realizzare una veranda sul fronte principale, non è chiaro il rapporto tra</i></p>	<p>La variante viene confermata con modifica della possibilità di intervento sull'edificio rispetto a quanto proposto in precedenza a</p>

<i>l'ampliamento previsto indicato come nuova costruzione dal punto di vista tipologico (rapporto tra copertura e nuovo ampliamento), relativamente agli elementi indicati (veranda).</i>	seguito di confronto con il Servizio stante la volontà di mantenere la variante
var. v32, sono interessate le schede edificio d.3 e d.4 si rileva che la categoria di intervento è stata ricondotta al risanamento conservativo, si ribadisce, in considerazione della continuità del fronte edificato verso la piazza composto dalle due unità, la richiesta di escludere la possibilità di sopralzo anche per la scheda d.3.	Viene esclusa la possibilità di sopraelevazione per la scheda d.3
var v63, possibilità di realizzare un nuovo balcone al primo piano in edificio con categoria di intervento R2, sulla scorta di quanto evidenziato relativamente all'art. 50 delle NdA non si condivide la variante, stante anche la presenza di avvolti a piano terra.	Variante confermata con nota all'interno della scheda edificio al fine della conservazione del porticato.
var v66 cambio di destinazione di parte dell'area da verde di protezione a verde privato, si evidenzia che la porzione di area scelta si pone sulle visuali principali che definiscono l'area di verde di protezione per realizzare quanto la norma attualmente esclude a tale scopo, si ritiene che la variante così proposta non possa essere valutata positivamente.	La variante viene confermata, come condiviso, con specifico riferimento normativo relativo alla posizione del fabbricato che preserva le visuali libere, si ritiene opportuno integrare tale riferimento anche per il trattamento del verde come previsto per il verde di tutela limitando le recinzioni e le alberature ed altri elementi che possano alterare il paesaggio.
Relativamente all'immobile catalogato a.19 Saone si rileva una modifica non giustificata e non segnalata nell'assegnazione dei punteggi che influisce in maniera sostanziale sulla di categoria di intervento cui viene assegnato.	Si tratta di un refuso in quanto in scheda non è segnalato un cambio di categoria, l'immobile viene inoltre dichiarato privo di elementi architettonici di interesse.
var c72, si ritiene che la possibilità di sopraelevazione debba essere inferiore e valutata rispetto alle possibilità degli edifici di cui alle schede c.1 e c.2.	Scheda modificata riducendo la possibilità di sopraelevazione.
Relativamente alla scheda catalogata d.77 Ville si rilevava un'incongruenza nella possibilità di sopraelevazione tra quanto riportato nell'elenco delle schede di catalogazione e quanto ammesso dalla scheda stessa.	La scheda è stata corretta.
var c.95 e c.96 in considerazione degli edificati adiacenti si ritiene più indicata la categoria di intervento del risanamento vista la possibilità di sopraelevazione anche in tale categoria, altrimenti l'inserimento di indicazioni specifiche, relative alla tutela dei caratteri storico- tipologici esistenti.	La categoria di intervento viene ora ricondotta in quella del risanamento.
var c101 si esprimono le stesse perplessità al cambio di categoria di intervento espresse relativamente alla var v2.	La scheda viene integrata con note alla parte relativa la progetto al fine di tutelare le parti murarie prospicienti la piazza.
var c105 si ritiene che l'altezza individuata per la sopraelevazione debba essere ricondotta a dimensioni più contenute, al fine comunque di rendere abitabile il sottotetto in funzione della presenza, da quanto sembra individuarsi dalle fotografie delle schede e dalla individuazione di 4 piani allo stato esistente; lo stesso per gli edifici individuati dalle schede f.22 e f.24 di Sivvè.	La possibilità di sopraelevazione viene ridotta.
var c110 si rileva che la modifica delle coperture non è ammessa all'interno della categoria di intervento del risanamento. Se inteso quale ripristino tipologico è necessario specificare le modalità di attuazione di tale scelta.	nota eliminata nell'aggiornamento della scheda.

Si rileva che sono state aggiornate alcune schede edificio con rettifica della categoria di intervento, meglio individuate nel documento controdeduzioni, che ripristinano la categoria assegnata in precedenza.

Patrimonio edilizio montano

La variante propone la modifica delle possibilità di intervento per alcuni edifici censiti nel patrimonio edilizio montano e delle relative norme di attuazione.

Per quanto attiene il testo normativo si riteneva opportuno venisse integrato il rinvio all'art. 104 della l.p. 15/2015 e più in generale aggiornati i contenuti coerentemente alla vigente disciplina provinciale, si citano ad esempio gli artt. 12 e seguenti con particolare riguardo alle definizioni. Si conferma inoltre che gli interventi ammessi all'art. 23, ad esempio per i fori, siano espressi nel rispetto delle categorie di intervento previste nelle schede edificio al fine di una chiara applicazione.

Si ribadisce quanto sopra in riferimento all'art. 104 della L.P. 15/2015 ed ai contenuti della vigente disciplina provinciale (in considerazione della specifica posta in apertura dell'allegato alla delibera 611/2002 secondo cui "per quanto concerne le modalità di intervento, le tipologie ammissibili sono quelle contemplate dall'ordinamento urbanistico provinciale") vista la possibilità, inserita nello stesso articolo, di aggiornamento dei criteri individuati dalla delibera rilevando quindi che il collegamento a tali contenuti è inserito nell'art. 104 stesso.

- In merito a quanto riportato in risposta al precedente parere si conferma che, essendo la delibera di GP tutt'ora in vigore è corretto che *"il manuale e le norme del PEM sono state redatti in conformità della del gp 611/2002"*. Le disposizioni contenute nell'art. 104 non sono in contrapposizione alla delibera citata, esse demandano al PRG la disciplina dei PEM, secondo criteri e indirizzi stabiliti dalla Giunta Provinciale con l'ausilio degli strumenti eventualmente promossi dai PTC. Per quanto riguarda inoltre la nota per cui *"le ricostruzioni previste all'interno del PEM prevalgono sulle disposizioni dell'art. 104"* si conferma che tale indicazione conferma quanto previsto dallo stesso 104, sempre tenendo conto dei riferimenti citati.
- Per quanto riguarda la nota per cui *"I Criteri di cui alla delibera 611/2002 contengono specifiche disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio montano permettendo anche la ricostruzione di ruderi ed il recupero filologico e tipologico."* si conferma che l'allegato ai criteri riporta questa indicazione ma è la norma PEM del Comune di Tione ad escludere tale possibilità all'interno dell'art. 20 per i manufatti definiti rudere, quindi non si comprende perché escludere anche in questo caso il riferimento all'art. 104.
- Per quanto riguarda la nota per cui *"L'articolo 104 è stato introdotto successivamente per superare la necessità di prevedere la possibilità di ricostruzione anche di edifici in territori dove non sono stati predisposti i PEM. Infatti lo stesso articolo 104 dispone che la ricostruzione non è ammessa qualora le previsioni del PRG non permettano la ricostruzione, come difatti è in numerosissimi casi contenuti nel PEM di Tione"* si conferma anche in questo caso che l'art. 104 fa riferimento alle norme del PRG e quindi ne rafforza gli stessi contenuti. Non si rileva comunque nello stesso articolo il rilievo per cui non è permessa la ricostruzione dei PEM facendo riferimento l'articolo agli interventi di ristrutturazione specificando la distinzione tra parti lignee e in pietra.
- Per quanto riguarda le categorie di intervento la delibera 611/2002 non ne riporta le definizioni rimandando la stessa alle definizioni di carattere generale degli interventi contenute nell'ordinamento urbanistico provinciale. L'aggiornamento normativo ha previsto quindi l'articolo 104 quale collegamento per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano non escludendo i piani già dotati di tale strumento.
- All'art. 7 si rileva che le "zone Urbanistiche" sono state aggiornate rispetto a quelle previste attualmente dal PRG.

Per quanto riguarda le varianti:

- var. v11 In relazione illustrativa viene integrato quanto richiesto con rappresentazione del nuovo sedime dell'edificio., l'intervento viene inoltre inserito con specifico riferimento normativo

Rilievo precedenti pareri	Modifiche effettuate a riscontro del parere / <u>ulteriori indicazioni</u>
var. v41, v42, in merito ai richiamati indirizzi e i criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio montano di cui alla delibera GP n. 611 del 22 marzo 2002	Si rileva l'inserimento di tali elementi all'interno della relazione illustrativa, <u>si ritiene</u>

<p>precisato come sia facoltà del PRG definire scelte di merito anche in relazione alla ricostruzione o al recupero di ruderi, il Comune in risposta a quanto richiesto conferma <i>“l’interesse pubblico di carattere generale volto al recupero, ripristino e valorizzazione del patrimonio edilizio montano”</i> e conferma la presenza di elementi murari tali da consentire la chiara identificazione del manufatto all’interno del documento relativi alle controdeduzioni, si ritiene che quest’ultimo contenuto, sia da riportare anche in relazione illustrativa vista la sua valenza di metodo.</p>	<p><u>opportuna una verifica rispetto a quanto previsto dalle NdA dei PEM (vedi art. 20) relativamente alla effettiva applicabilità di tale principio.</u></p>
<p>var v60 si rileva che l’applicabilità di tale variante è condizionata alla verifica della sussistenza di quanto disposto dalla delibera Comitato Tecnico Forestale n.376 del 18 novembre 1996.</p>	<p>A tal fine il Comune precisa che ha provveduto <i>“ad effettuare un sopralluogo nel mese di novembre 2023 unitamente al responsabile del Distretto e della Stazione forestale locale, durante il quale si è potuto appurare che i criteri della delibera sono tuttora soddisfatti”</i>.</p>

Aree residenziali

Nell’ambito delle considerazioni espresse in relazione con riferimento al dimensionamento residenziale si evidenzia che la variante - nel suo insieme – non produce un incremento delle capacità insediative. Va rilevato però che alcuni tessuti residenziali sono stralciati ai sensi dell’art. 45 e alcune previsioni insediative non hanno trovato attuazione nel termine di efficacia assegnato dall’art. 2.5 delle norme e sono conseguentemente stralciate. Il saldo è dunque determinato da nuove previsioni insediative o da nuovi usi ammessi a destinazioni vigenti:

Rilievo precedenti pareri	Modifiche effettuate a riscontro del parere / <u>ulteriori indicazioni</u>
<p>var. v40, relativamente al rilievo avanzato in fase di conferenza di pianificazione per cui considerato che la destinazione a verde privato non è ricompresa tra quelle propriamente destinate alle funzioni abitative e residenziali è condivisibile ricomprendere il compendio nella corretta destinazione residenziale ma non riconoscervi ulteriori possibilità di sviluppo o ampliamento chiedendo di ricondurre l’area ad una destinazione residenziale di tipo saturo.</p>	<p>Si prende atto del rilievo portato dal Comune stante la previsione nel presente PRG di aree sature solo all’interno dei Viali, ma si ritiene opportuno ribadire che le zone sature non sono rappresentative del centro storico quanto del raggiungimento di parametri edificatori ed urbanistici che, in questo caso, il Comune dichiara superati quantitativamente rispetto alla disciplina di zona attualmente correlata all’area della variante.</p>
<p>var. v51, relativamente ai rilievi per la nuova area residenziale che interessa una porzione di verde privato che unitamente al verde privato storico contribuisce alla valorizzazione dell’insediamento di Brevine.</p>	<p>Il Comune specifica che di fatto l’area proposta si pone in continuità con l’area attualmente utilizzata a parcheggio a servizio dell’Hotel Milano, in posizione tale da non dover richiedere ulteriori infrastrutture. L’area verde libera, perlopiù interessata da orti, interposta al costruito che contribuisce alla definizione caratteristica dell’abitato di Tione subisce quindi una riduzione che nell’uso risulta in parte già compromessa ma si pone in continuità con l’area a parcheggio senza creare ulteriori spazi di risulta.</p>
<p>Relativamente alla richiesta di integrare le motivazioni a supporto della nuova previsione residenziale, oltre a quanto già evidenziato nelle controdeduzioni ricevute al parere espresso in sede di conferenza di servizi anche nei termini del dimensionamento delle superfici da destinare ad abitazione in sede di relazione,</p>	<p>si riscontra l’inserimento di tali dati in relazione.</p>

Altre varianti di interesse pubblico

Rilievo precedenti pareri	Modifiche effettuate a riscontro del parere / <u>ulteriori indicazioni</u>
var. c3, si chiedono elementi a supporto della rettifica dell'errore materiale.	Vengono riportate fotografie al fine di determinare lo stato di fatto.
var. c7, in ragione delle dimensioni del parcheggio esistente e della possibilità di ampliamento già prevista, si valuti se ricondurre l'area stralciata a verde privato, anche tenuto conto delle necessità della vicina attività di cui il parcheggio costituisce pertinenza.	Viene confermata la variante visto l'effettivo uso dell'area ed è inserito riferimento normativo correlato alla necessità di produrre lo studio di compatibilità nei casi previsti dalla disciplina della CSP.
var. c10, al rilievo per cui si chiede che venga introdotta una destinazione coerente all'intervento edilizio concluso.	Il comune specifica ora, al contrario di quanto riportato nella precedente comunicazione, che l'intervento non risulta concluso e la concessione è in corso di validità. Si conferma anche in questo caso, come ribadito relativamente alla variante v40, che le zone sature non indicano il centro storico quanto il raggiungimento di parametri edificatori ed urbanistici definiti dagli strumenti di pianificazione cui fanno riferimento.
var. c14 e c15, alla richiesta di motivare la ragione dello stralcio dell'area produttiva locale di progetto	il Comune manifesta nelle controdeduzioni il non interesse allo sviluppo dell'area di proprietà dell'amministrazione stessa anche derivante dal fatto che <i>"la zona risulta ampiamente interessata dalla fascia di rispetto della viabilità provinciale di progetto ed è pertanto inutilizzabile"</i> .
var. c18, la variante prende atto di un parcheggio esistente nella piazza di Cantes, si valuti la possibilità di mantenere la vigente destinazione auspicando un intervento di qualificazione dello spazio pubblico connotato dalla presenza del capitello e della fontana, entrambi elementi di rilievo architettonico.	Il Comune, in risposta alla necessità di adeguamento ai parametri urbanistici come previsto dal RUEP per il soddisfacimento a livello comunale con verifica anche a livello locale del singolo nucleo abitato prende atto di un uso consolidato ritenendo che, all'interno della destinazione proposta possa essere inserito anche l'intervento di qualificazione dell'area. Per quanto riporta il Comune l'intervento di riqualificazione potrà essere comunque effettuato anche in vigenza della destinazione a parcheggio. L'individuazione dei parcheggi esistenti è necessario al fine di soddisfare i parametri a standard urbanistico come previsto dal RUEP che non si accontenta del soddisfacimento a livello comunale ma chiede una verifica anche a livello locale di ogni singolo nucleo abitato soprattutto per quanto riguarda parcheggi e verde pubblico.
var c53 in risposta al rilievo per cui si riteneva opportuno sottolineare l'importanza di quanto emerso in rapporto alla Carta delle Risorse idriche e segnalato dal Servizio Geologico evidenziando la necessità di interdire al pascolo le aree indicate dalla carta stessa	è stato inserito apposito riferimento normativo nelle NdA.
var c55 relativamente all'individuazione dell'area a parcheggio	si valuta positivamente la limitazione ai soli

nei pressi di Malga Cengledino	parcheggi fuori terra inserita in norma, si ritiene opportuno fare riferimento a materiali e tecnologie compatibili con la localizzazione a pascolo delle aree esterne al fini di limitare la presenza di superfici asfaltate.
--------------------------------	--

Il Servizio per il sostegno e l'occupazione e la valorizzazione ambientale

Relativamente al rilievo evidenziato dal Servizio si riscontra l'effettiva modifica rispetto a quanto richiesto con l'indicazione che nello shape il colore non corrisponde a quello della legenda standard.

Il **Servizio sviluppo sostenibile e aree protette** in data 03 luglio 2023 (prot. n. 514539) ha espresso il seguente parere: "esperita un'attenta disamina della documentazione pervenuta, si comunicava l'elenco delle aree protette presenti all'interno del territorio comunale evidenziando alcuni elementi da inserire.

Rilievo precedenti pareri	Modifiche effettuate a riscontro del parere / <i>ulteriori indicazioni</i>
Il Servizio competente ha evidenziato come nella legenda delle tavole del sistema ambientale (scala 1:5.000 e 1:10.000) manchino i riferimenti relativi al Parco Naturale Adamello Brenta (afferente alla tipologia dei Parchi naturali provinciali, ref. Z307) e alle riserve locali (ref. Z317) per i quali si richiede l'inserimento nella legenda adottando le campiture standard.	Viene riportato dal Comune che la rappresentazione del Parco è presente nelle sole tavole del sistema insediativo. <i>Nel sistema ambientale vengono invece rappresentate le zone Rete Natura 2000 ZPS e ZSC che coincidono in parte con il perimetro del parco. La loro sovrapposizione grafica, vista l'impossibilità a modificare la tipologia grafica proposta della legenda tipo, non è fattibile se non a pena di rendere praticamente illeggibili le stampe delle cartografie. Si provvede invece a integrare con il PNAB e le riserve locali shape Z317 che risultava nascosto solo per un refuso di stampa.</i>
in loc. Laghi di Valbona la poligonazione relativa al Parco Naturale Adamello Brenta esclude erroneamente le aree afferenti agli specchi d'acqua: si chiede di rettificare lo strato informativo utilizzando quello ufficiale.	Il Comune riferisce correttamente che <i>"l'utilizzo dello shape è impossibile sovrapporlo ai laghi per un problema di validazione dati GPU trattandosi di dati complementari e non compatibili. Non è possibile effettuare quanto richiesto". Per quanto riguarda tali aree però la zonizzazione relativa al Parco è prevalente rispetto agli strati sottostanti per cui è questa la zonizzazione da individuare al fine di collegare la normativa corrispondente. Si stralcino quindi gli altri tematismi ricompresi all'interno dell'area Parco.</i>
Per la richiesta relativa agli artt. 38.2 "B. Tutela paesaggistica naturalistica" e 38.3 "C. Tutela paesaggistica naturalistica locale", con specifico riferimento alla disciplina delle "Riserve locali", si richiede un riordino generale al fine di chiarire l'identità e il regime vincolistico associato a tali aree protette.	Si rileva che, rispetto a quanto richiesto il Comune rimanda ad una prossima variante tale obiettivo in merito al quale dichiara che <i>"risulta molto difficile introdurre modifiche sul tema delle tutele di aree sensibili individuate localmente dal PRG in fasi intermedie al procedimento di variante, quando il riordino delle stesse non rientra negli obiettivi di</i>

	<p><i>variante. Occorre evidenziare che il complesso sistema di tutela delle emergenze ambientali, paesaggistiche e storiche è stato introdotto in forma originale dall'urbanista Franco Mancuso, in occasione della formazione del PRG del 1997, anticipando le indicazioni in materia di tutela dell'ambiente che saranno solo successivamente sostenute dal PUP 2000 e dal sistema Rete natura 2000. Si terrà conto dell'osservazione occasione di una prossima variante di carattere generale, revisione che dovrà necessariamente essere accompagnata da studi specialistici dei vari settori interessati: botanici, agronomici, naturalistici, paesaggistici e storico-architettonici."</i></p>
<p>Relativamente alla richiesta di specifica delle attività vietate ai sensi degli artt. 45 e 46 della Legge Provinciale 23 maggio 2007, n.11, nelle riserve locali, ovvero aree umide di interesse locale gestite dall'amministrazione comunale territorialmente competente per il tramite del proprio PRG,</p>	<p>viene modificato l'articolo 38.2 stralciando la dicitura riportata nel parere.</p>

Norme tecniche di attuazione

<p>Rilievo precedenti pareri</p>	<p><u>Modifiche effettuate a riscontro del parere / ulteriori indicazioni</u></p>
<p>- art. 29bis, 29ter, 31, 32, 33 in merito alla disciplina degli edifici esistenti aventi funzioni diverse da quelle agro-silvo-pastorali, confermando che non è condivisibile una norma univoca, si ribadisce che, oltre alle modifiche introdotte a seguito del verbale redatto in sede di conferenza di pianificazione l'articolo 112 della l.p. 15/2015 individua l'obbligo dei PRG di definire i limiti di tali interventi al fine di ammettere l'applicazione della norma in forma espressa anche in termini di funzioni ammissibili e ammissione del cambio di destinazione d'uso.</p>	<p>Si rileva che la norma è stata rivista con riferimento in ogni articolo alle specifiche riferite agli edifici esistenti relativamente ad ampliamenti e destinazioni compatibili riportando nelle controdeduzioni il principio adottato per le scelte effettuate. Il Comune specifica inoltre che l'articolo 32 relativo alle zone a pascolo non interezza edifici esistenti, cancella il riferimento ad edifici storici isolati, mantenendo il solo riferimento al PEM.</p>
<p>Si conferma che, ove sussista l'esercizio dell'attività agricola, per quanto riguarda gli ampliamenti ammessi si richiamano i limiti previsti dall'articolo 77 della l.p. 15/2015 e quanto stabilito in via transitoria dall'articolo 122 comma 8bis della stessa l.p. 15/2015. Come detto gli ampliamenti così definiti possono essere applicati solo ad edifici a destinazione agricola produttiva e non all'abitazione del conduttore agricolo.</p>	<p><u><i>Nell'articolo così impostato l'ampliamento viene genericamente ammesso per tutte le costruzioni a destinazione agricola. I 400 mc per l'abitazione del conduttore non sono derogabili.</i></u></p>
<p>- art.33 si conferma la necessità di fare riferimento , per le aree a bosco e pascolo agli artt. 39 e 40 del PUP.</p>	<p><u><i>Si conferma l'indicazione del precedente parere</i></u></p>
<p>- art 50 lett j) relativamente alla possibilità generica di realizzazione di nuovi balconi in contrasto con la categoria di intervento: si rileva che ne è stata limitata la possibilità ai soli fronti prospicienti su cortili privati; si ritiene tale debba includere anche i ballatoi aggiunti all'articolo in fase definitiva.</p>	<p>Il rilievo è stato accolto portando in norma.</p>
<p>Relativamente alla difficoltà di valutazione in senso positivo di tale ampliamento delle possibilità all'interno della categoria d'intervento normata dall'articolo 50 ed in contrasto con essa. La norma pur ammettendo tali interventi solo limitatamente ai fronti prospicienti spazi privati, non definisce parametri di carattere paesaggistico o tipologico rispetto agli insediamenti in cui si pongono.</p>	<p>Si valutano positivamente in tal senso le note inserite in alcune schede che limitano i fronti all'interno dei quali possono essere inseriti tali elementi, le integrazioni fornite relativamente al caso di Brevine per cui tale intervento era già ammesso e la definizione dei fronti di pregio.</p>

Per le aree oggetto di studi di compatibilità, individuate con lo shape Z608_P previsto dalla legenda standard

I perimetri dovranno individuare l'area interessata dalla variante e gli spazi destinati alle opere di messa in sicurezza.

Si chiede al Comune di verificare dove le opere si collocano rispetto all'area variata e rispetto ai lotti in proprietà dei proponenti. Spetta al Comune dichiarare che l'ottemperamento degli obblighi non produce effetti su diritti di terzi, considerando la fase del procedimento in essere e l'assenza di fasi deputate all'evidenza pubblica.

Conclusioni

Considerato quanto sopra, si richiede che la documentazione di piano sia integrata e modificata in base alle osservazioni di cui alla presente nota. Si sospende pertanto l'iter di approvazione da parte della Giunta provinciale della Ottava variante 2022 al PRG del Comune di Tione di Trento.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ELABORATI DI VARIANTE TIONE 2981

Impronta	Nome Originale
V1 7049394DA171776AD3BEE4CE9E78C9BC47610C21363D4F91E33448DD29E359A1	Tav. V.9 IS.3 Viali - 1.000_xGP-signed-signed.pdf
V1 06367D0C146EE4D3F09E19A4A7D01B8D6F02D87B4ED48FF9FC4C2C4588158424	Tav. V.8 IS.2 Saone e Centri storici minori - 1.000_xGP-signed-signed.pdf
V1 12535E94F6E24BE12EAEBF3AE660ECBD1DABF02D98AA976943D070793C1D6928	Tav. V.7 IS.1 Brevine Ville Cantes Pleu Sivre - IS 1.000_xGP-signed-signed.pdf
V1 41673471352BA01EA3F04DBDA3875C13303D0A30785EE1EECD8AA0E212753398	Tav. V.6 Raffronto PRG di Variante - Le Sole_xGP-signed-signed.pdf
V1 EFA8455A1E30437F22D8EEB8E4912B773457C4423EF86BEF29D51EA56D06E18D	Tav. V.5 Raffronto PRG di Variante - Saone_xGP-signed-signed.pdf
V1 53D51426053A0CFEA159BA227568BBCDBF53FE9F1A936DE9AC6192E2F36CB6A0	Tav. V.4 Raffronto PRG di Variante - Finai_xGP-signed-signed.pdf
V1 4D19878E0B3CFE2412CFC05C9F35B97B7D64E3913F5CFFBD7C16BD31D569428F	Tav. V.3 Raffronto PRG di Variante - Core_xGP-signed-signed.pdf
V1 97A489DF91ADFE72AC5389EB93CCAE3873DF0265C2D5120993E5FE8B2B5041DB	Tav. V.2 Raffronto PRG di Variante - Tione Sud_xGP-signed-signed.pdf
V1 D87304D70AC1E32142F5ABA14E58AD023DC78868B890D5F780F2C39C4103B0F0	Tav. V.1 Raffronto PRG di Variante - Tione Nord_xGP-signed-signed.pdf
V1 EF82D1721859AC9BE2FDD04861E9E8DEB50451766E6BCCD75E0622655A280057	Tav. R.05 Raffronto PRG in vigore - Saone_xGP-signed-signed.pdf
V1 9925F733F620C84CA2BF27ED3B73CFDE3280E3FBD22C67894897275804B1820B	Tav. R.04 Raffronto PRG in vigore - Finale_xGP-signed-signed.pdf
V1 74D8F25EF5F1D170C1A9F2E9C69D863D0DF77381DAC801D3BDDC275AEF7C4CCD0	Tav. R.03 Raffronto PRG in vigore - Core_xGP-signed-signed.pdf
V1 C7C51DFEC9740F6C989C218A1BA48C80DEAEB6AB2870961CB0C9A801071FD086	Tav. R.02 Raffronto PRG in vigore - Tione Sud_xGP-signed-signed.pdf
V1 594575BDF0F3AE8C36759EDBB58ABEA3BA25F54742C2EC2C0E33B2C65C5C6275	Tav. R.01 Raffronto PRG in vigore - Tione Nord_xGP-signed-signed.pdf
V1 09CA50F528FD1C3F27852CDD21A9FD9A9832DED2375B4FF0D5B3A2003732F8DA	Tav. L. Legende e quadri di unione_xGP-signed-signed.pdf
V1 26D0330611E20E98068EB2D8664F97B37C806B2AF601C57DF8A332ECCF8CE677	Tav. IS.3 Viali - 1.000_xGP-signed-signed.pdf
V1 43B60BC6F54D68A6B402F889A8E145BE515234EC775F0448D6FA2BF0EEC9BEB9	Tav. IS.2 Saone - 1.000_xGP-signed-signed.pdf
V1 AB51AE5668DC80679364B9586B7B5FC96BB0C9E5BAA44D1EDA1E0747994F89F1	Tav. IS.1 Brevine Ville Cantes Pleu Sivre - IS 1.000_xGP-signed-signed.pdf
V1 C3121E8EDD39701A60EA95E24EFD00675753EC679EE6014198C7320EEA16965B	Tav. B.14 Tione II Lanciada - Insediativo 10.000_xGP-signed-signed.pdf
V1 8A84E4565C9CA60F09657D630EE2172D9DFCE918BBB9E22CC054EE80A89F6E2E	Tav. B.13 Saone - Insediativo 10.000_xGP-signed-signed.pdf
V1 78EC26195CF49C6CB605359ECCC7EE3AB3AF09FF1951094A723A61D140A2238A	Tav. B.12 Tione I - Insediativo 10.000_xGP-signed-signed.pdf
V1 8B6FE688F070AA1FF8FA15837E486C3ED2A935471BB7786F46BE64257E3E9769	Tav. B.11 Sabrusa Duron - Insediativo 2.000_xGP-signed-signed.pdf
V1 F935AFBE07A56046E8A3B54F106C2F0913F6C6721467DC440BEA93623CFA3DC6	Tav. B.10 San Giovanni - Insediativo 2.000_xGP-signed-signed.pdf
V1 5CC874349BBDA0DA184E00DC26E96A9CD8129F66E78E03A892C7E1B70872203	Tav. B.09 Le Sole - Insediativo 2.000_xGP-signed-signed.pdf
V1 48947DD24AB4D54E27AB1CC5496E5E3403824DB9B437063580232421F09E51DB	Tav. B.08 Madonna del Monte Pozze Buse - Insediativo 2.000_xGP-signed-signed.pdf
V1 86686D8F2FA42AC2B83A1CF3509C599051A87726C3789B04F3A9465D9687EB2E	Tav. B.07 Zeller Maftina - Insediativo 2.000_xGP-signed-signed.pdf
V1 616741055E21A1EDC439F0598B07BEE54851546D246619341CAEF4D5F7097D17	Tav. B.06 Cengledino Scraniga - Insediativo 2.000_xGP-signed-signed.pdf
V1 7680484232CE5E6E1ED57705EDAF3268DAB1AF71C15C424F931CDFEFD82ABFA8	Tav. B.05 Saone - Insediativo 2.000_xGP-signed-signed.pdf
V1 C1CB6A575916803E3DF0B65769608E9372623CBF688F9AC0C9E44A36474ED947	Tav. B.04 Finai - Insediativo 2.000_xGP-signed-signed.pdf
V1 BDFEF0CAD0370B23E38A61092D49E56B5D8DBE5012D5D444B2BDB3B3C05E8A57	Tav. B.03 Core - Insediativo 2.000_xGP-signed-signed.pdf
V1 96AC41E85F0F2BE41F322C64378E96406A8B0F996AAF4A9CACDA0F5DF0AABBA	Tav. B.02 Tione Sud - Insediativo 2.000_xGP-signed-signed.pdf
V1 E7F70553EF91AA3A5D0E4F9569E6BDB77F6AA71994372B4A61509D394EB70C74	Tav. B.01 Tione Nord - Insediativo 2.000_xGP-signed-signed.pdf
V1 ADD9D1E63F88B4154D8F9C2F6E5998F29FBB1DDD1EC3B495968A141B38492365	Tav. A.05 Sistema Ambientale - Tione II - 10.0000_xGP-signed-signed.pdf
V1 72A0B7FF05040961FE29E4B904CF1E72EE0AE491CEF5562E4A8D7AC09615E91F	Tav. A.04 Sistema Ambientale - Saone - 10.0000_xGP-signed-signed.pdf
V1 FCAADE81B6D3AF3A6DE6EC602C21DC75E9EF95ECB0708DA5221EDCCAFB96080A	Tav. A.03 Sistema Ambientale - Tione I - 10.0000_xGP-signed-signed.pdf
V1 1DAB9FE79DDACD4A1CCC1B227CDF76CAE3ACE9A14DBD1F7C26DA5BB122EE8653	Tav. A.02 Sistema Ambientale - Saone - 5.000_xGP-signed-signed.pdf
V1 4F7964E2B7AFAF05B42113CCE5288205D925EB81E422BB89B22F2C21FFBFC52E	Tav. A.01 Sistema Ambientale - Tione - 5.000_xGP-signed-signed.pdf

V1 084A77B87085784C4C07AC165A5E2B0DF143182732B4F6A4ED3C951DBAA268DE	22 PEM Elenco edifici catalogati_xGP-signed-signed.pdf
V1 9DE4F643FDC4956487DE79E5A5E55789126A5875B9D5A85C49A0E22FF37D4620	21 PEM Schede oggetto di variante_xGP-signed-signed.pdf
V1 A1D07A315E24BC068588D7524DB0F274947ED40E35482115B597932540D59FFE	20 PEM NdA - Finale Coordinato_xGP-signed-signed.pdf
V1 4D3F2731ACDB538A896E095AE11F99622E16148242B84FDBE49C8B7BB166D059	19 PEM NdA - Raffronto xGP-signed-signed.pdf
V1 6C036B0A73124D45D71F887797AB264D72166E45A7E599724DA867C270C3BFD2	18 Schede CS in vigore oggetto di variante_xGP-signed-signed.pdf
V1 C17A416F3934F8BAED2FBC46676D926DD436CFD3F795CF43448234A5826846E0	17 Schede CS Isolati_xGP_small-signed-signed.pdf
V1 CCC9BFECDEE7ACD14159A5449FE8BCBB339A8504E77E04EE76E0474A4A4E7FD6	16 Schede CS Minori_xGP_small-signed-signed.pdf
V1 CF69E662701208117D42E4B1F34B15840CA0FC914BA5557FEC5EB85998397D4A	15 Schede CS Viali_xGP_small-signed-signed.pdf
V1 0107C93F490840EC5D4C329253F6C59330AA7B5642D3F81788CC86B5562B42C3	14 Schede CS Sivre_xGP_small-signed-signed.pdf
V1 BE70EA48797C5598DD65CC941C7A9135546F444C7F581D905D8C91DBADE27F5C	13 Schede CS Pleu_xGP_small-signed-signed.pdf
V1 A53BCF3038F7DDA51C4A5CD9FC522A7074DBBF320A5398704EA18FD3A0E40995	12 Schede CS Ville_xGP_small-signed-signed.pdf
V1 D0C0A9FF225F3E11E2388A85268C230A24454F326C2D60D9D0B2A69E5CC60E7A	11 Schede CS Cantes_xGP_small-signed-signed.pdf
V1 8B4A8CA33B36179B4C497EF4D5FFA8F7AD4EAE03A5A6486208E8EF8DCDD9C137	10 Schede CS Brevine_xGP-signed-signed.pdf
V1 DB1FE82145399243CB745F17365195D52D25C844B9FE3C82BCF37344B94CFE27	09 Schede CS Saone_xGP_small-signed-signed.pdf
V1 1511082371CD53F90C8A1B3035E643DF9CC2EC87FE53701C9DE8A304F2EF3FAB	08 Elenco schede di catalogazione edifici storici_xGP-signed-signed.pdf
V1 E5E9F15E1D6C9295D5945A78DCD2547D30D29FB5025354590DB2C81B26CD7919	07d_v30-31_Compatibilitaidraulica_PRG_ped39_Allegati_e_Integrativa-signed-signed.pdf
V1 4441DB002CC68F939A425FE5BBADFF9D580D4476CC10C13CDAED05F430963D1B	07d_c9_Compatibilitaidraulica_PRG_ped2010_LaPrimula_REV_Allegati_e_Integrativa-signed-sign.pdf
V1 635D0CA0F6B049254804EE89558B0139485E82F7821BCFEA11C797D9EF21C149	07b_v13_Compatibilitaidraulica_PRG_pf293_1Allegati-signed-signed.pdf
V1 FA72AD8A23D488E238E1121CBB9B3A015393CD18D69ACC4C04ED0CC15023EA9A	07a_v41_Compatibilitaidrogeologica_PRG_ped1180-signed-signed.pdf
V1 FBFFFA9E273707193E23EC3E6AEAE7E247C1433606A7BFCB4FCA2271FE745ED6	06 Controdeduzione_Var22_xGP-signed-signed.pdf
V1 6B9352569D5AC2133AD0D9E5E45B227FF21C3B6B765A92BE2D5F977F6FDE17AC	05 Osservazioni elenco e valutazioni_xGP-signed-signed.pdf
V1 8AFD20D0EB623DFE20037FD2546683125C1A3B4AA3545EC8BF8808B49A49E6B5	04 Elenco Varianti_xGP-signed-signed.pdf
V1 3389C7CB262C0485D28308C1CBFFD65F75B1A8FBA57C88A7E10D6F240899832E	03 Norme di Attuazione_Var2022_Finale Coordinato_xGP-signed-signed.pdf
V1 7E7CB21A939553693C41474545F7771096100838E2D27194A73044FECC2F6A6C	02 Norme di Attuazione_Var2022_Raffronto_xGP-signed-signed.pdf
V1 3D799ED6B22F3D96DE7EC7E9FB73E8354E2D1AD5799C380081B8DDAC9ED3F6B3	01 Relazione_Var22_xGP-signed-signed.pdf